

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 13 LUGLIO 1990

(90/C 231/05)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLE FONTAINE

*Vicepresidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli on.

— Lane, sull'intervento dell'on. Welsh al punto 7;

Andrews, il quale, deplorando che il punto «Calamità» delle discussioni di attualità non sia stato esaminato, chiede che la proposta di risoluzione sul terremoto in Iran sia posta in votazione questa mattina, onde permettere al Parlamento di dimostrare la sua solidarietà nei confronti della popolazione iraniana (la presidenza risponde che la richiesta non può essere accolta, ma che sottoporà al presidente la possibilità di inviare un messaggio di solidarietà all'Iran);

— Bettini, il quale deplora che il punto «Calamità» non sia stato posto in votazione in blocco e chiede che in futuro tale argomento non venga giú trascurato nelle discussioni su problemi di attualità;

— Langer, il quale segnala che la sua dichiarazione di voto scritta sulla relazione Donnelly non figura nel resoconto integrale della seduta;

— Bombard.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono sull'ordine del giorno gli on.

— Collins, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*, il quale chiede che la relazione Banotti sulle pellicce (doc. A 3-138/90) sia anticipata nell'ordine del giorno e esaminata immediatamente dopo le votazioni (la presidenza dichiara di non poter soddisfare a detta richiesta in quanto varie relazioni che la precedono nell'ordine del giorno sono state già oggetto di rinvii);

— Banotti, la quale appoggia la richiesta dell'on. Collins;

— Cravinho, il quale chiede che la discussione congiunta sulle interrogazioni orali con discussione sull'Unione economica e monetaria sia aggiornata alle sedute di settembre;

— Il Parlamento manifesta il suo assenso.

— Kellett-Bowman e Seligman, i quali appoggiano le richieste degli on. Collins e Banotti (la presidenza

ricorda il disposto dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento);

— Miranda da Silva, il quale chiede che la discussione congiunta che comprende la sua relazione sulla pesca sia effettivamente esaminata secondo l'ordine in cui figura nell'ordine del giorno (la presidenza lo rassicura in proposito).

2. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto

a) dal Consiglio, richiesta di parere sulla seguente proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che estende alla Bolivia, alla Colombia, e al Perù il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato ad alcuni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3896/89, (CEE) n. 3897/89 e (CEE) n. 3898/89 del 19 dicembre 1989. (Doc. C 3-216/90 — COM(90) 254)

deferita alle commissioni:

SVIL (merito)

RELA, AGRI, BILA (parere)

b) dal Consiglio

— decisione concernente la conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (Doc. C 3-217/90 — 7266/90 e 7520/90).

deferita alle commissioni:

RELA (merito)

AGRI, ECON (parere)

— orientamento concernente una direttiva che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (doc. C 3-219/90)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

GIUR (parere)

Venerdì 13 luglio 1990

3. Procedure senza relazione

L'ordine del giorno reca la votazione sulla seguente proposta cui è stata applicata la procedura senza relazione, conformemente all'articolo 116 del regolamento:

— proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 246 — doc. C 3-192/90) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1352/90 che fissa per la campagna di commercializzazione 1990-1991 i prezzi applicabili nel settore del riso che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale

La proposta è approvata (*vedi parte seconda punto 1*).

4. Sviluppi politici nell'Europa centrale e orientale (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione interlocutoria Penders — doc. A 3-172/90)

Emendamenti approvati: 3, 27, 42 come aggiuntivo con votazione per appello nominale (V), 4, 5, 19, 18 con votazione elettronica, 26 con votazione elettronica, 29, 25, 24, 23, 22, 7 con votazione elettronica, 8, 31 come aggiuntivo, 32 con votazione elettronica, 9, 10, 11, 17 con votazione elettronica, 21, 12, 13, 14, 20

Emendamenti respinti: 43, 41, 1, 15 con votazione elettronica, 40 con votazione per appello nominale (V), 39, 38 con votazione per appello nominale (V) 37 con votazione per appello nominale (V), 30 con votazione per appello nominale (V), 34, 35 con votazione per appello nominale (V), 33

Emendamenti decaduti: 28, 2, 6/riv., 16, 36.

Il relatore è intervenuto

— per proporre che il n. 41 sia consideranto aggiuntivo anziché sostitutivo, proposta cui l'autore, on. Langer, si è opposto;

— sugli emendamenti 15, 1 e 42, proponendo di considerare quest'ultimo aggiuntivo: l'on. Langer si è detto d'accordo. L'on. Chanterie è intervenuto sull'ordine di votazione di questi tre emendamenti.

— sugli emendamenti n. 18, 30, 25, 24, 2, 34, 23, 6, 22, 31 (proposto come aggiunta: l'on. Gutiérrez Díaz si è dichiarato d'accordo) 32, 17.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamento sono state approvate, restando inteso che

— il considerando F è stato approvato per votazione per appello nominale (ARC);

— il paragrafo 12 e 13 sono stati posti in votazione separatamente;

il paragrafo 20 è stato oggetto di una votazione per parti separate chiesta dall'on. Dury, a nome del gruppo socialista;

prima parte, fino a «sicurezza»: approvata

seconda parte: respinta con votazione elettronica.

Risultati delle votazioni con votazione per appello nominale:

Considerando F:

Votanti: 129

Favorevoli: 125

Contrari: 4

Astenuti: 0

Emendamento n. 42:

Votanti: 158

Favorevoli: 140

Contrari: 17

Astenuti: 1

Emendamento n. 40:

Votanti: 161

Favorevoli: 22

Contrari: 137

Astenuti: 2

Emendamento n. 38:

Votanti: 179

Favorevoli: 22

Contrari: 157

Astenuti: 0

Emendamento n. 37:

Votanti: 174

Favorevoli: 30

Contrari: 144

Astenuti: 0

Emendamento n. 30:

Votanti: 180

Favorevoli: 35

Contrari: 144

Astenuti: 1

Emendamento n. 35:

Votanti: 165

Favorevoli: 17

Contrari: 139

Astenuti: 9

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Penders, relatore, Sakellariou, a nome del gruppo socialista, e Newens.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

Venerdì 13 luglio 1990

Interviene l'on. Bombard il quale ricorda che i deputati che hanno presentato dichiarazioni di voto scritte debbono esser presenti in Aula.

5. Esportazioni di armi (votazione)

(proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1166, 1170, 1176, 1177 e 1179/90)

— *proposta di risoluzione doc. B 3-1166/90*

Emendamenti ritirati: 1-15 (con successive distinte votazioni)

Dopo la votazione sul n. 4, l'on. Penders ha chiesto di porre in votazione in blocco tutti gli emendamenti restanti: La presidenza ha risposto di non poter procedere in tal modo.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendando sono state approvate, restando inteso che:

— i considerando A e B è sono stati approvati con votazione elettronica;

— i paragrafi 2 e 9 sono stati approvati con votazione per appello nominale (PPE).

Risultati delle votazioni con votazione per appello nominale:

Paragrafo 2:

Votanti: 145
Favorevoli: 78
Contrari: 37
Astenuiti: 30

Paragrafo 9:

Votanti: 141
Favorevoli: 77
Contrari: 61
Astenuiti: 3.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Langer, a nome del gruppo Verde, e Sakellariou.

Con votazione per appello nominale (V), il Parlamento respinge la proposta di risoluzione:

Votanti: 144
Favorevoli: 63
Contrari: 74
Astenuiti: 7.

— *proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1170/90:*

Con votazione elettronica, il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1176/90:*

Emendamenti approvati: 1

La varie parti del testo sono state approvate successivamente.

Il Parlamento approva la risoluzione. (*vedi parte seconda, punto 3*).

(Le proposte di risoluzione doc. B 3-1177 e 1179/90 decadono).

6. Compiti prioritari a seguito dei mutamenti nell'Europa centrale e orientale

(proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1478/90)

Emendamenti respinti: 1 con votazione elettronica, 2 con votazione per appello nominale (DE).

Risultato della votazione con votazione per appello nominale:

Emendamento n. 2:

Votanti: 131
Favorevoli: 53
Contrari: 72
Astenuiti: 6

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente.

Il Parlamento approva le risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4*).

7. Consiglio europeo di Dublino del 25 e 26 giugno 1990 (votazione)

(proposta di risoluzione di cui ai doc. B 3-1351, 1355, 1360, 1363, 1367, 1369, 1371 e 1428/90)

— *proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1351, 1360, 1367 e 1371/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Cot, a nome del gruppo socialista, Lucas Pires, Herman, Cassanmagnago Ceretti, von Wogau, e Pisoni, a nome del gruppo PPE, Giscard d'Estaing, Calvo Ortega, a nome del gruppo LIB, Colajanni, a nome del gruppo SUE, Pannella, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Con votazione per appello nominale (V), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 130
Favorevoli: 121
Contrari: 7
Astenuiti: 2

(*vedi parte seconda, punto 5*).

Venerdì 13 luglio 1990

(Le proposte di risoluzione doc. B 3-1355, 1363, 1369 e 1428/90 decadono).

8. Accordo di cooperazione Cee-Argentina (votazione) *

(relazione Titley — doc. A 3-112/90)

— *proposta della Commissione*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 6*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il paragrafo 2 è stato dichiarato irricevibile.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

9. Cooperazione CEE-Consiglio di cooperazione del Golfo (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione Moorhouse — doc. A 3-152/90)

Emendamenti approvati: 6, 7, 3 con votazione elettronica, 9, 8, 4, 5, 1.

Interviene l'on. Bowe per una dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7*).

10. Incidenti connessi con prodotti di consumo (discussione e votazione) *

L'on. Vernier illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM/89/550 — doc. C 3-216/89) relativa a una decisione che modifica la decisione 86/138/CEE concernente un progetto dimostrativo in vista dell'istituzione di un sistema comunitario di informazione sugli incidenti connessi con prodotti di consumo e che definisce la dotazione finanziaria per l'ultimo biennio operativo di detto sistema (progetto EHLASS) (doc. A 3-135/90)

L'on. Cot, a nome del gruppo socialista, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, chiede la chiusura della discussione.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

VOTAZIONE

— *proposta di decisione COM(89) 550 — C 3-216/89:*

Emendamenti approvati: 11, 12, 3, 4, 5, 7, 9, 10

Emendamenti respinti: 6, 8.

Emendamenti decaduti: 1, 2, 13.

Il relatore è intervenuto sull'insieme degli emendamenti.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 8*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Intervengono il relatore, il quale chiede alla Commissione di prendere posizione sugli emendamenti approvati dal Parlamento, il commissario Ripa di Meana, che si esprime sugli emendamenti, e il relatore.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 8*).

11. Accordo di pesca CEE-Repubblica di Capo Verde (discussione e votazione) *

L'on. da Cunha Oliveira illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sciluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione dell'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Capo Verde sulla pesca al largo di Capo Verde (COM(90) 109 — C 3-119/90) (doc. A 3-185/90)

L'on. Cot, a nome del gruppo socialista e ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, chiede la chiusura della discussione.

La on. Aglietta precisa che, in applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo, ha ancora facoltà di parlare un deputato per ogni gruppo non ancora intervenuto nella discussione; interviene l'on. Cot.

Il Parlamento manifesta il suo assenso in merito alla chiusura della discussione.

Interviene, conformemente all'articolo 104, paragrafo 2, del regolamento, l'on. Carvalho Cardoso, a nome del gruppo PPE.

Interviene il commissario Ripa di Meana sull'emendamento presentato.

VOTAZIONE

— *proposta di regolamento COM(90) 109 — C 3-119/90:*

Emendamento n. 1: approvato

Venerdì 13 luglio 1990

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda punto 9*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 9*).

12. Latte e prodotti lattiero-caseari (discussione e votazione) *

L'on. Guillaume illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi (COM(90) 209 — C 3-146/90) (doc. A 3-186/90).

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

Interviene l'on. Cot sulla procedura.

Intervengono nella discussione l'on. Marck, a nome del gruppo PPE, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *proposta di regolamento COM(90) 209 — C 3-146/90:*

Emendamenti approvati: 1, 3

Emendamento respinto: 2.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 10*).

— *progetto di risoluzione legislativa*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 10*).

13. Misure transitorie applicabili agli scambi con la Repubblica democratica tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca (discussione e votazione) *

L'on. Guillaume illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la

pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle misure transitorie applicabili agli scambi con la Repubblica democratica tedesca nei settori dell'agricoltura e della pesca (COM(90) 282 — C 3-179/90) (doc. A 3-187/90)

Intervengono gli on. Thareau, a nome del gruppo socialista, Bocklet, a nome del gruppo PPE, Ortiz Clement, il commissario Ripa di Meana e il relatore, il quale precisa che gli emendamenti da 7 a 18 sono stati ritirati.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *proposta di regolamento COM(90) 282 — C 3-179/90*

Emendamenti approvati: 3, 1, 2, 6, 4, 5.

Emendamenti ritirati: 7-18.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 11*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 11*).

14. Aiuto economico ad altri paesi d'Europa centrale e orientale (discussione e votazione) *

La on. Junker illustra la relazione che ella ha presentato a nome della commissione per le relazioni economiche esterne sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 onde estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale COM(90) 318 — C 3-211/90) (doc. A 3-188/90).

Intervengono gli on. Peijs, a nome del gruppo PPE, De Clercq, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *proposta di regolamento COM(90) 318 — C 3-211/90*

Emendamenti approvati: 1 con votazione elettronica, 2.

Venerdì 13 luglio 1990

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 12*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Habsburg, a nome dei coordinatori dei gruppi politici, sull'organizzazione dei lavori, e Tomlinson.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 12*).

15. Pesca (seguito della discussione e votazione) *

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta sulle relazioni Domingo Segarra (doc. A 3-150/90), Miranda da Silva (doc. A 3-132/90) e una interrogazione orale con discussione (doc. B 3-1062/90) (*per l'inizio della discussione, vedi processo verbale del 10 luglio, parte prima, punto 19*).

Ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, l'on. Prout, a nome del gruppo democratico europeo, chiede la chiusura della discussione.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

Il presidenza comunica che sono state presentate, per concludere la discussione sull'interrogazione orale, le seguenti proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Arias Cañete, a nome del gruppo PPE, sulla partecipazione del Parlamento europeo, all'elaborazione degli accordi di pesca e alla suddivisione delle quote di cattura, l'attribuzione di aiuti strutturali, mediante accordi di pesca, a regioni situate al di fuori della Comunità, l'utilizzazione e la suddivisione delle possibilità di cattura prevista dal regolamento (CEE) n. 4054/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989 (doc. B 3-1269/90);

— Domingo Segarra, a nome del gruppo SUE, sulla partecipazione del Parlamento europeo all'elaborazione degli accordi di pesca e alla suddivisione delle quote di cattura, l'attribuzione di aiuti strutturali, mediante accordi di pesca, a regioni situate al di fuori della Comunità, l'utilizzazione e la suddivisione delle possibilità di cattura prevista dal regolamento (CEE) n. 4054/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989 (doc. B 3-1278/90);

— Miranda da Silva, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla partecipazione del Parlamento europeo all'elaborazione degli accordi di pesca e alla suddivisione delle quote di cattura, l'attribuzione di aiuti strutturali, mediante accordi di pesca, a regioni situate al di fuori della Comunità, l'utilizzazione e la suddivisione delle possibilità di cattura prevista dal regolamento (CEE) n. 4054/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989 (doc. B 3-1280/90);

— Howell, Jepsen e Beazley, a nome del gruppo democratico europeo, Ewing, Killilea, Lane e Nicholson, sugli accordi di pesca gli aiuti nel quadro degli accordi di pesca e la ripartizione delle quote di cattura, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4054/89 (doc. B 3-1281/90);

— Vasco Garcia, a nome del gruppo LIB, sulla partecipazione del Parlamento europeo all'elaborazione degli accordi di pesca e alla ripartizione delle quote di cattura (doc. B 3-1282/90);

— Vazquez Fouz, Marinho, Pery, McCubbin, Sapena Granell, Lüttge, Colino Salamanca, Sierra Bardaji, Izquierdo Rojo e Pons Grau, a nome del gruppo SOC, sulla partecipazione del Parlamento europeo all'elaborazione degli accordi di pesca e alla suddivisione delle quote di cattura, l'attribuzione di aiuti strutturali, mediante accordi di pesca, a regioni situate al di fuori della Comunità, l'utilizzazione e la suddivisione delle possibilità di cattura prevista dal regolamento (CEE) n. 4054/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989 (doc. B 3-1282/90).

Intervengono gli on. Fernex, a nome del gruppo Verde, Killilea, Vazquez Fouz, sulla possibilità, per gli oratori che non avessero avuto la possibilità di intervenire, di presentare dichiarazioni di voto scritte, Lane, a nome del gruppo ADE, Blaney, a nome del gruppo Arcobaleno, McCubbin, quest'ultimo sullo svolgimento della discussione e per chiedere se la on. Ewing è disposta a ritirare i suoi emendamenti, Howell, il quale chiede che la votazione sul merito delle proposte di risoluzione presentate per concludere la discussione sull'interrogazione orale si svolga in settembre.

La presidenza risponde a quest'ultimo che il Parlamento deve innanzitutto pronunciarsi sulla richiesta di votazione sollecita delle proposte di risoluzione in questione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

L'on. Howell si oppone a un'eventuale votazione sul merito delle proposte di risoluzione in questione nel corso dell'attuale seduta.

Stando così le cose, la presidenza decide di non sottoporre al Parlamento la proposta di votare immediatamente sul merito.

L'on. Miranda da Silva interviene per precisare che esistono dei precedenti in proposito e chiedere che le proposte di risoluzione siano poste in votazione oggi.

La presidenza gli ricorda il disposto dell'articolo 58, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento, che prevede la votazione sul merito nel corso della prossima seduta.

Venerdì 13 luglio 1990

VOTAZIONE

a) *relazione Domingo Segarra — doc. A 3-150/90*

— *proposta di regolamento COM(90) 92 — C 3-114/90*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 13 a*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13 a*).

b) *relazione Miranda da Silva (doc. A 3-132/90)*

— *proposta di regolamento COM(89) 617 — C 3-4/90*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 13 b*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13 b*).

16. Tassi di conversione e IMC da applicare nel quadro della PAC (discussione e votazione) *

La on. Lulling illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(90) 73 — C 3-89/90) concernente un regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 1676/85 e (CEE) n. 1677/85 per quanto riguarda i tassi di conversione e gli importi compensativi monetari da applicare nel quadro della politica agricola comune (doc. A 3-171/90).

Intervengono gli on. Howell, a nome del gruppo democratico europeo, Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *proposta di regolamento COM(90) 73 — C 3-89/90*

Emendamenti approvati: 1, 2, 3 con votazione elettronica

Emendamenti respinti: 5 con votazione elettronica, 4 con votazione elettronica, 6.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 14*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Interviene l'on. Guillaume per una dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 14*).

Interviene l'on. Falconer per osservare di aver ricevuto risposta in francese a una interrogazione da lui rivolta alla Commissione: chiede che la Commissione gli risponda in inglese prima della prossima tornata.

17. Sesta relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario (discussione e votazione)

L'on. De Gucht illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla sesta relazione annuale del Parlamento europeo concernente l'applicazione del diritto comunitario — Anno 1988 (COM(89) 411 — doc. C 3-133/89) (doc. A 3-158/90).

Intervengono gli on. Anastassopoulos, a nome del gruppo PPE, Calvo Ortega, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Prout, a nome del gruppo democratico europeo, Amendola, a nome del gruppo Verde, Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Medina Ortega, a nome del gruppo socialista, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Emendamenti approvati: 2

Emendamenti annullati: 1.

Le parti di testo sono state approvate successivamente, salvo la seconda parte del paragrafo 12, sulla quale è stata chiesta una votazione per parti separate:

prima parte fino a «parlamenti nazionali»: approvata

seconda parte: resto: respinta.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 15*).

18. Importazione di carni bovine (discussione e votazione) *

L'on. De Clercq illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni econo-

Venerdì 13 luglio 1990

miche esterne, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al consiglio (COM(90) 6 — doc. C 3-88/90) concernente un regolamento recante l'apertura, a titolo autonomo, per l'anno 1990 di un contingente tariffario eccezionale per l'importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti dei codici MC 0206 10 95 e 0206 29 91 (doc. A 3-147/90).

Intervengono gli on. McCartin, a nome del gruppo PPE, Guillaume, a nome del gruppo ADE, Lane, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *proposta di regolamento COM (90) 6 — C 3-88/90:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 16*).

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 16*).

19. Ambiente e turismo di massa (discussione e votazione)

La on. Díez de Rivera presenta illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, concernente le misure necessarie per proteggere l'ambiente da possibili forme di degrado dovute al turismo di massa, nell'ambito dell'Anno europeo del turismo (doc. A 3-120/90)

Intervengono gli on. Coimbra Martins, gruppo socialista, Braun Moser, gruppo PPE, Vohrer, gruppo liberale e democratico riformatore, Amendola, a nome del gruppo Verde, Martinez, gruppo tecnico delle destre europee, Simeoni, in sostituzione della on. Bjornvig, a nome del gruppo Arcobaleno, Mendes Bota, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, e il commissario Ripa di Meana.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Emendamenti approvati: 5 (di compromesso)

Emendamenti respinti: 4

Emendamenti ritirati: 1, 2, 3.

Le diverse parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il paragrafo 10 con votazione per parti separate (LIB).

Interviene l'on. Seligman per porre una domanda alla Commissione, alla quale il commissario Ripa di Meana risponde.

Con votazione per appello nominale (V), il Parlamento approva la risoluzione

Votanti: 55

Favorevoli: 55

Contrari: 0

Astenuti: 0

(*vedi parte seconda, punto 17*).

20. Importazione di determinate specie di pellicce (discussione e votazione) *

La on. Banotti illustra la relazione che ella ha presentato a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(89) 198 — doc. C 3-82/89) concernente un regolamento relativo all'importazione di determinate specie di pellicce (doc. A 3-138/90).

Intervengono gli on. Collins, *presidente della commissione per l'ambiente*, sull'intervento della relatrice, per parere della commissione per le realizzazioni economiche esterne.

La presidenza comunica di essere stata informata che al termine della discussione sarà formulata una richiesta di constatazione del numero legale, ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3 del regolamento.

Intervengono poi nella discussione gli on. Muntingh, a nome del gruppo socialista, Oomen Ruijten, a nome del gruppo PPE, Langer, quest'ultimo per criticare la decisione della presidenza di annunciare già all'inizio della discussione la probabile presentazione di una richiesta di constatazione del numero legale prima della votazione, il che ha avuto come conseguenza una riduzione dei presenti in Aula, Wijsenbeek, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Seligman, a nome del gruppo democratico europeo, Amendola, Killilea, a nome del gruppo ADE, Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Bjornvig, a nome del gruppo Arcobaleno, e il commissario Ripa di Meana.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Interviene la on. Oomen-Ruitjen la quale, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 89 del regolamento, chiede la constatazione del numero legale.

Più di 13 deputati si alzano per appoggiare detta richiesta.

Venerdì 13 luglio 1990

La presidenza constata la mancanza del numero legale.

Pertanto, la votazione sulla relazione è aggoirinata alla prossima tornata.

21. Comunicazione della presidenza

La presidenza comunica che il Consiglio ha trasmesso un documento relativo alle sue conclusioni in merito a una proposta di direttiva del consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE concernente rispettivamente i conti annuali e i conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione.

Aggiunge che, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento, ha consultato il presidente della commissione competente onde verificare se il testo che è stato inviato abbia effettivamente natura di posizione comune.

Il presidente della commissione competente ha comunicato che il testo trasmesso introduce nuovi elementi rispetto alla proposta che, il 9 aprile 1987, aveva costituito oggetto di una votazione del Parlamento, e che tali modifiche possono essere considerate «sostanziali» ai sensi dell'articolo 42 del regolamento.

La commissione competente ritiene che la procedura della seconda lettura non sia sufficiente a esaminare adeguatamente il nuovo testo e desidera iniziare nuovamente la procedura legislativa, sulla base di una proposta modificata.

La presidenza segnala di avere deferito la questione, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento, al presidente del Consiglio in carica e al presidente della Commissione al fine di reperire una soluzione adeguata; terrà informato il Parlamento dell'evoluzione della situazione.

In considerazione dell'ora, la relazione Bombard (doc. A 3-121/90), è ritirata dall'ordine del giorno.

22. Composizione del Parlamento

La presidenza informa il Parlamento che l'on. Montero Zabala gli ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da deputato al Parlamento, con decorrenza 1° settembre 1990.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma dell'Atto relativo alle elezioni dei deputati all'Assemblea, il Parlamento constata tale vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

23. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo SOC, LIB e COA, il Parlamento ratifica la nomina dei seguenti membri nelle commissioni.

- commissione per la politica regionale: on. Newman, in sostituzione dell'on. D. Martin;
- commissione per gli affari istituzionali: on. Capucho, in sostituzione dell'on. Pimenta;
- commissione d'inchiesta sul razzismo: on. De Rossa, in sostituzione della on. Elmalan.

24. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento, la presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo (*vedi allegato II*).

25. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

La presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che trasmetterà sin d'ora ai destinatari, con l'accordo del Parlamento, le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

26. Calendario delle prossime sedute

La presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 10 al 14 settembre.

27. Interruzione della sessione

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta termina alle 13.15)

Enrico VINCI
Segretario generale

Enrique BARÓN CRESPO
Presidente

Venerdì 13 luglio 1990

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Procedura senza relazione *

- Proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 246 — doc. C3-192/90) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1352/90 che fissa per la campagna di commercializzazione 1990-1991 i prezzi applicabili nel settore del riso: approvata

2. Sviluppi politici nell'Europa centrale e orientale

- doc. A3-172/90

RISOLUZIONE

sugli sviluppi politici nell'Europa centrale e orientale, compresa l'Unione Sovietica, e sul ruolo della Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- vista la Dichiarazione comune sull'instaurazione di relazioni ufficiali sottoscritta dalla Comunità europea e dal Consiglio di mutua assistenza economica nel giugno 1988,
- visti gli accordi commerciali e di cooperazione conclusi tra la Comunità europea e singoli Stati dell'Europa centrale e orientale, sui quali il Parlamento europeo ha espresso il suo parere conforme,
- viste le sue risoluzioni
 - del 22 gennaio 1987, sulle relazioni tra la Comunità europea, il Consiglio di mutua assistenza economica (CAEM) e i paesi dell'Europa orientale membri del CAEM ⁽¹⁾,
 - del 15 settembre 1988, sulle relazioni politiche tra la Comunità europea e l'Unione Sovietica ⁽²⁾,
 - del 14 marzo 1989, sulla sicurezza dell'Europa occidentale ⁽³⁾,
 - del 15 febbraio 1990, sui risvolti politici della situazione in Polonia ⁽⁴⁾,
 - del 15 febbraio 1990, sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica popolare di Polonia ⁽⁵⁾,
 - del 5 aprile 1990, sul COCOM ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 46 del 23.2.1987, pag. 71.

⁽²⁾ G.U. n. C 262 del 10.10.1988, pag. 133.

⁽³⁾ G.U. n. C 96 del 17.4.1989, pag. 30.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 68 del 19.3.1990, pag. 149.

⁽⁵⁾ G.U. n. C 68 del 19.3.1990, pag. 149.

⁽⁶⁾ G.U. n. C 113 del 7.5.1990, pag. 171.

Venerdì 13 luglio 1990

- vista la Dichiarazione comune sulle relazioni Est-Ovest rilasciata dai Capi di Stato o di governo in occasione del Consiglio europeo di Parigi nel luglio 1989,
- viste le conclusioni delle riunioni dei Capi di Stato e di governo dei Dodici tenutasi il 18 novembre 1989 a Parigi e del Consiglio europeo svoltosi l'8 e 9 dicembre 1989 a Strasburgo,
- viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo che ha avuto luogo il 28 e 29 aprile 1990 a Dublino,
- vista la risoluzione presentata dagli onn. Klepsch e Habsburg, a nome del gruppo del partito popolare europeo, e dall'on. Prout, a nome del gruppo democratico europeo, su un Fondo europeo per la democrazia (doc. B3-259/90),
- vista la relazione interlocutoria della commissione politica (doc. A3-172/90),

è dell'avviso che:

- a) gli Stati dell'Europa centrale e orientale, a eccezione dell'Albania, abbiano avviato un processo di democratizzazione delle loro strutture politiche, economiche e sociali ispirandosi ai principi della democrazia parlamentare di tipo occidentale e orientale e che tali processi di democratizzazione nell'Europa centrale e orientale richiedano urgentemente un ampio sostegno internazionale affinché i progressi economici possano contribuire alla stabilità politica,
- b) una società democratica debba fondarsi sul pieno rispetto dei diritti fondamentali, dell'uomo e dei cittadini, ma altresì sul pluripartitismo, sullo svolgimento di elezioni libere e segrete nonché sui diritti sociali fondamentali,
- c) la Comunità europea rappresenti un valido modello per una pacifica integrazione degli Stati, orientata verso il futuro,
- d) il pluralismo sia caratterizzato anche dall'azione delle chiese, dei sindacati, delle imprese, associazioni, ecc.;
- e) sia necessario garantire i diritti delle minoranze,
- f) che il risorgere del nazionalismo possa avere un effetto destabilizzante per la comunità internazionale,
- g) siano tuttora pienamente validi i principi concordati nell'Atto finale della CSCE per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati firmatari, in particolare la rinuncia all'uso della forza, la composizione pacifica delle controversie, l'integrità territoriale, l'inviolabilità delle frontiere e la non ingerenza nelle questioni interne,
- h) gli sviluppi in Europa centrale e orientale e la prevista unificazione dei due Stati tedeschi creeranno in Europa una nuova situazione sul piano della politica della sicurezza,
- i) la CSCE sia una sede adeguata per l'adozione di misure atte a garantire la sicurezza di tutti gli Stati firmatari,
- j) stretti legami fra gli Stati Uniti e l'Europa rivestiranno anche in futuro grande importanza,
- k) condivide quanto ribadito nel recente Consiglio europeo di Dublino circa la positività del processo di unificazione delle due Germanie, processo che è auspicabile preluda all'unificazione di tutta l'Europa,
- l) il sistema economico adottato sin qui nei paesi dell'Europa centrale e orientale abbia prodotto effetti non positivi e che sia necessario studiare riforme economiche che risanino le economie deficitarie, rispettando e valorizzando al massimo le risorse umane e materiali per uno sviluppo autonomo, rispettoso dei limiti sociali e ambientali,

Venerdì 13 luglio 1990

- m) l'esito positivo del processo di democratizzazione in atto nell'Europa centrale e orientale e nell'Unione Sovietica richieda radicali riforme dei rispettivi sistemi economici e sociali e che a tal fine sia necessario il sostegno attivo della comunità internazionale,
- n) riforme economiche efficaci debbano basarsi sull'introduzione di un'economia sociale di mercato che offra garanzie in materia di sicurezza sociale e tutela ambientale,
- o) tali riforme debbano comunque essere fondate sulla sicurezza sociale, le pari opportunità per tutti i cittadini, l'uguaglianza fra uomini e donne, il rispetto della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- p) la Comunità debba potenziare ulteriormente la cooperazione a livello economico, finanziario, istituzionale ed ecologico con tutti i paesi dell'Europa centrale e orientale,
- q) la Comunità sia intenzionata a rafforzare la cooperazione economica con ciascuno degli Stati dell'Europa centrale e orientale, nonché a promuovere gli scambi culturali e i contatti fra i cittadini dell'Est e dell'Ovest,
- r) che problemi sovranazionali, strettamente connessi, quali gli armamenti, le questioni ambientali e i problemi del Terzo Mondo, possano essere risolti solo congiuntamente;

ritiene che il futuro ruolo della Comunità europea in relazione agli sviluppi politici nell'Europa centrale e orientale debba essere definito sulla base delle seguenti considerazioni:

I. Principi basilari:

1. si compiace dei progressi realizzati dagli Stati dell'Europa centrale e orientale, compresa l'Unione Sovietica, nel sostituire strutture totalitarie nel settore politico, economico e sociale con strutture aperte, democratiche e pluralistiche; ma riconosce nel contempo che rimane ancora molto da fare per completare la ristrutturazione democratica nell'Europa centrale e orientale;
2. invita la CE a contribuire al progresso democratico nei paesi dell'Europa centrale e orientale mediante una tempestiva applicazione degli accordi stipulati in materia di scambi e di cooperazione e la rapida conclusione dei negoziati non ancora portati a termine;
3. appoggia tutte le misure atte a favorire il consolidamento di una struttura partitica, economica e sociale pluralistica e ritiene che i partiti politici dell'Europa occidentale, i gruppi e le organizzazioni sociali e le chiese possano fornire un contributo allo sviluppo di società pluralistiche e responsabili;
4. si compiace della prospettiva che le organizzazioni e gli organi appropriati degli Stati membri della Comunità europea sostengano l'attuazione di una democrazia parlamentare pluralistica e lo sviluppo di partiti politici democratici nell'Europa centrale e orientale;
5. incoraggia un'azione per favorire la libera circolazione delle persone tra l'Est e l'Ovest nonché le relazioni culturali e la realizzazione di gemellaggi;
6. chiede alla Commissione di estendere sin d'ora a tutti i paesi dell'Est avviati verso la democratizzazione, compresa l'Unione sovietica, le azioni e i programmi di scambi di giovani, di cooperazione universitaria e di formazione, anche se la loro partecipazione dovesse comportare inizialmente solo la possibilità di beneficiare delle reti esistenti, senza aumento della dotazione già approvata;
7. chiede la piena osservanza e applicazione dell'Atto finale della CSCE e della Carta delle Nazioni Unite, affinché in tutti gli Stati dell'Europa sia data attuazione ai diritti fondamentali dell'uomo e ai principi democratici;
8. ritiene che l'istituzionalizzazione di strutture democratiche e il rispetto incondizionato dei diritti fondamentali e dell'uomo costituiscano il presupposto per il rafforzamento della cooperazione e per l'estensione delle misure di sostegno economico, finanziario e tecnico della CE ai paesi dell'Europa centrale e orientale;

Venerdì 13 luglio 1990

9. auspica che tutte le formazioni politiche siano messe sullo stesso piano di parità di partecipazione alle campagne elettorali;
10. auspica che le richieste delle minoranze e delle nazionalità siano trattate in maniera democratica, ragionevole e conforme alla verità storica;
11. accoglie con favore la decisione elaborata dal Plenum del Comitato centrale del PCUS, il 7 febbraio 1990, di eliminare dalla Costituzione sovietica il ruolo guida del partito comunista;
12. si compiace delle recenti elezioni pluralistiche tenutesi nei paesi dell'Europa centrale e orientale e in Unione sovietica;
13. si compiace dell'annunciata revisione della Costituzione dell'Unione sovietica;
14. spera che il nuovo sistema presidenziale dell'Unione Sovietica, che conferisce ampi poteri al Presidente, si iscriverà nel contesto di un sistema politico democratico;
15. auspica che tutte le autorità dei nuovi sistemi democratici siano soggette al controllo democratico e che si mettano a punto appropriate garanzie giurisdizionali per salvaguardare la libertà dei cittadini;
16. appoggia l'adesione degli Stati dell'Europa centrale e orientale, compresa l'Unione Sovietica, al Consiglio d'Europa, qualora ne sussistano le premesse;

II. Sicurezza e disarmo:

17. auspica che al termine degli attuali negoziati sulle forze convenzionali in Europa (CFE) venga immediatamente convocato un secondo ciclo di negoziati (CFE II), al fine di concordare ulteriori iniziative di disarmo in tale settore;
18. accoglie con favore la disponibilità dell'Unione Sovietica ad attuare una riduzione asimmetrica delle forze allo scopo di raggiungere l'equilibrio a un basso livello, nonché a completare il ritiro, già avviato, delle proprie truppe dagli Stati sovrani dell'Europa centrale e orientale che ne facciano richiesta;
19. si compiace dell'esito del recente incontro al vertice tra i Presidenti Bush e Gorbaciov;
20. reputa opportuno sviluppare, nell'ambito della CSCE, un sistema di sicurezza paneuropeo atto a soddisfare le esigenze di sicurezza di tutti i paesi europei, compresa l'Unione Sovietica;
21. è del parere che occorrerebbe prendere in considerazione il rafforzamento del processo di creazione di fiducia sviluppato dalla CSCE, in modo da poter istituire un'autentica agenzia di verifica;
22. constata con compiacimento che tra le alleanze si è instaurato un dialogo sulle dottrine e strategie di sicurezza;
23. ritiene che, allo stato attuale, le alleanze militari esistenti forniscano un contributo alla sicurezza in Europa;
24. ritiene che la politica in materia di sicurezza e di disarmo non debba restare marginale rispetto all'attuale evoluzione della situazione in Europa e che un'attiva «Ostpolitik» della Comunità debba quindi accompagnarsi al proseguimento del processo di disarmo in Europa in vista di una futura partnership in materia di sicurezza tra Est e Ovest;

III. Unificazione dei due Stati tedeschi:

25. è dell'avviso che alcuni aspetti dell'unificazione tedesca, fra cui il riconoscimento delle attuali frontiere tedesche e talune disposizioni in materia di sicurezza, dovrebbero essere definiti in un trattato vincolante di diritto internazionale;
26. accoglie con favore le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 28 e 29 aprile 1990 in materia di unificazione tedesca;

Venerdì 13 luglio 1990

27. si compiace dei progressi realizzati sulla via dell'unificazione tedesca e chiede che la Comunità europea sia strettamente associata a tale processo;

28. ritiene che, per i colloqui su una regolamentazione definitiva della questione tedesca, la formula «2 + 4» dovrebbe essere integrata da una consultazione permanente con tutti i paesi confinanti con i due Stati tedeschi, nonché in sede NATO e CE;

IV. Sviluppi nell'economia e in altri settori:

29. esorta la Comunità europea a portare avanti con immutata determinazione l'incarico assunto nell'ambito del gruppo dei 24 (programma PHARE) e a estenderne la portata agli altri paesi con i quali è già stato concluso o è in via di conclusione un accordo di cooperazione;

30. deplora che il Consiglio europeo non abbia definito più chiaramente le sue linee d'azione nei confronti dell'Unione sovietica;

31. ritiene che le decisioni del Consiglio europeo di Strasburgo dell'8 e 9 dicembre 1989 e della Commissione sui compiti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, sul programma TEMPUS e sulla Fondazione europea per la formazione professionale costituiscano dei validi punti di riferimento, ma deplora al tempo stesso che solo il 40% dei fondi sia messo a disposizione di progetti nel settore delle infrastrutture, nonostante il miglioramento di queste ultime costituisca la premessa allo sviluppo economico;

32. ritiene che, per poter essere pienamente efficace, l'aiuto finanziario e tecnico necessiti di un quadro adeguato in tutti i paesi beneficiari e che esso vada fornito tenendo conto delle capacità d'assorbimento e delle esigenze effettive di ciascun paese, e invita la Commissione a contribuire mediante progetti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni alla creazione di una rete di trasporti paneuropea;

33. apprezza il Programma TEMPUS, soprattutto per quanto concerne la cooperazione a livello universitario e le misure volte a promuovere la formazione di dirigenti nonché la diffusione delle conoscenze di gestione aziendale e delle tecniche di marketing;

34. apprezza i programmi di cooperazione a diversi livelli, anche se ritiene necessario concordare con i paesi beneficiari di investimenti provenienti dagli Stati della Comunità un codice sociale che fornisca garanzie rispetto a eventuali pratiche di dumping sociale;

35. invita i governi degli Stati membri a operare per giungere in tempi brevi alla completa abrogazione delle norme COCOM nei riguardi dei paesi dell'Europa centrale e orientale compresa l'Unione Sovietica;

36. auspica che la Comunità preveda migliori concessioni per quanto riguarda l'importazione sul mercato europeo di prodotti agricoli dei paesi dell'Europa centrale e orientale, in particolare per la Bulgaria e la Jugoslavia;

37. chiede alla Commissione di presentare, conformemente all'art. 223, paragrafo 3, del Trattato CEE, una proposta mirante a ottenere la modifica o la soppressione dell'elenco che figura al paragrafo 2 dello stesso articolo;

38. ritiene che una rete di accordi commerciali e di cooperazione tale da consentire uno sviluppo normale delle relazioni commerciali ed economiche debba costituire il punto di partenza delle future relazioni della Comunità con i paesi dell'Europa centrale e orientale e, richiamandosi alle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 28 e 29 aprile 1990, si pronuncia a favore dell'avvio di negoziati di associazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale non appena ne sussisteranno i presupposti, senza peraltro escludere la possibilità per tali paesi di aderire alla Comunità europea in una fase successiva;

39. ritiene che vadano adottati provvedimenti affinché gli Stati dell'Europa centrale e orientale, compresa l'Unione Sovietica, possano soddisfare ai requisiti necessari per diventare membri del GATT, del FMI e della Banca Mondiale;

Venerdì 13 luglio 1990

40. sostiene che nei negoziati con gli Stati dell'Europa centrale e orientale occorra tener conto della situazione specifica di ciascun paese;
41. chiede che la cooperazione in campo energetico esistente tra la Comunità e i paesi dell'Est si basi sulla ricerca di un piano energetico complessivo per tali paesi che preveda fonti di produzione differenziate e non limitate al solo settore nucleare;
42. si compiace che il progetto di un nuovo programma politico, approvato dal comitato centrale del PCUS, oltre ad autorizzare la costituzione di nuovi partiti, faccia riferimento anche alla possibilità di introdurre elementi dell'economia sociale di mercato e talune forme di proprietà privata e mista (in particolare nel quadro della riforma agraria);
43. si felicita per le conclusioni della riunione di Bonn sulla cooperazione economica nel quadro della CSCE;
44. chiede che si presti particolare attenzione ai problemi dell'ambiente nell'Europa centrale e orientale, compresa l'Unione Sovietica, che il processo di ammodernamento dell'economia riceva un'impostazione ecologica mediante corrispondenti misure finanziarie, di consulenza e cooperazione, e che vengano predisposte rapidamente tali misure;
45. chiede alla Comunità e alle competenti Istituzioni finanziarie internazionali di elaborare soluzioni politiche per il problema del pesante indebitamento estero dei paesi dell'Europa centrale e orientale (125 miliardi di dollari) e dei paesi in via di sviluppo;
46. è del parere che occorra opportunamente e preventivamente considerare l'impatto sociale e ambientale delle innovazioni economiche che comunque verranno introdotte nei paesi dell'Europa centrale e orientale; chiede pertanto che, parallelamente alle misure di tipo commerciale, vengano promosse normative in campo sociale;
47. richiama l'attenzione sul fatto che l'accresciuto impegno della Comunità europea e dei suoi Stati membri nei confronti dell'Europa centrale e orientale non deve comportare una riduzione dei programmi a favore dei paesi comunitari meno prosperi (per esempio, mediante i Fondi strutturali), né un allentamento degli impegni assunti a livello mondiale dalla Comunità per la lotta contro i problemi dell'ambiente e dell'indebitamento, la fame e la povertà;

V. Misure paneuropee:

48. riconosce oggi più che mai necessaria una struttura paneuropea che serva da contesto per accordi e convenzioni e ritiene che la CSCE rappresenti a tal fine uno strumento adeguato;
49. con riferimento agli orientamenti enunciati per la CSCE dal Consiglio europeo nella sua riunione straordinaria del 28 aprile 1990, auspica che venga esaminata la possibilità di instaurare una cooperazione istituzionalizzata nell'ambito della CSCE, che preveda, fra l'altro, consultazioni regolari tra i Ministri degli affari esteri e la creazione di un piccolo Segretariato amministrativo;
50. considera opportuno che la Comunità europea partecipi, come entità autonoma, ai colloqui di Helsinki II;

VI. Il futuro della Comunità europea:

51. ritiene che la Comunità europea, orientata verso l'obiettivo di un'Unione politica, debba costituire l'elemento centrale della nuova Europa;
52. è dell'avviso che la Cooperazione politica europea, in quanto precursore di una politica comune estera e della sicurezza, debba essere pienamente integrata nella struttura dei trattati comunitari e intende adoperarsi perché la Comunità europea con la creazione dell'Unione politica metta a punto una propria politica estera e della sicurezza, inserita nell'ambito della CSCE;

Venerdì 13 luglio 1990

53. considera il rafforzamento della costruzione comunitaria una premessa fondamentale per ogni eventuale ampliamento della Comunità;
54. ritiene che, nel momento stesso in cui l'azione della Comunità si estende verso l'Europa dell'Est, tale rafforzamento implichi un maggior impegno in vista dell'eliminazione delle disparità e una maggiore coesione all'interno della Comunità, sul piano economico, sociale e culturale, sulla via verso l'Unione politica;
55. esorta a tale proposito la Comunità europea a potenziare ulteriormente le sue relazioni con gli altri paesi europei in uno spirito di apertura, solidarietà e collaborazione;
56. invita il Presidente della Cooperazione politica europea a presentare formalmente le sue osservazioni alla presente risoluzione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione del 28 febbraio 1986;
57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al Consiglio d'Europa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri della CSCE.

3. Disarmo

— doc. B3-1176/90

RISOLUZIONE

sul disarmo, la riconversione dell'industria bellica e le esportazioni di armi

Il Parlamento europeo,

- A. considerando le sue precedenti risoluzioni in materia, in particolare la risoluzione del 14 marzo 1989 sulle esportazioni europee di armi ⁽¹⁾,
- B. considerando l'articolo 30, paragrafo 2, lettera c dell'Atto unico sulla cooperazione politica europea,
- C. considerando che il commercio delle armi destinate a operazioni militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico rientra nella competenza della politica estera e che fornire materiale bellico e materiale strategico a un governo equivale a dargli gli strumenti per svolgere una certa politica estera o interna, ossia adottare un atteggiamento aggressivo sul piano internazionale o mantenere, all'interno delle sue frontiere, strutture oppressive o pratiche disumane come la tortura,
- D. considerando il processo di democratizzazione avviato dai paesi dell'Europa centrale e orientale,
- E. considerando anche i movimenti di democratizzazione in Africa, in America latina e centrale e in Asia,
- F. considerando che le democrazie europee devono sostenere questi movimenti di democratizzazione e impedire le esportazioni di armi destinate all'oppressione di popoli che chiedono più libertà e giustizia,

⁽¹⁾ G.U. n. C 96 del 17.4.1989, pag. 34.

Venerdì 13 luglio 1990

G. considerando che la Comunità deve svolgere un ruolo attivo nel mondo per la pace, la libertà e lo sviluppo,

1. ritiene che le prospettive siano favorevoli per quanto concerne gli accordi di controllo delle armi e del disarmo, tanto nel settore convenzionale quanto in quello delle armi nucleari, e invita la CPE a contribuire mediante l'azione politica, le iniziative diplomatiche e la cooperazione economica ed ecologica alla riduzione delle tensioni e alla creazione di spazi di libertà e di democrazia nel mondo;

2. si congratula per la lettera trasmessa al Parlamento europeo il 21 giugno 1989 dall'allora Presidente in carica della cooperazione politica europea, Francisco Fernandez Ordonez, con la quale i Dodici si impegnavano ad attuare la risoluzione 43/75 I approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che invita gli Stati membri a contemplare in particolare misure volte a

- rafforzare i loro sistemi nazionali di controllo e di sorveglianza sulla fabbricazione e il trasporto di armi,
- impedire l'acquisto di armi oltre le necessità legittime della sicurezza nazionale, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna regione,
- consentire maggiore chiarezza e trasparenza per quanto concerne i trasferimenti mondiali di armi;

3. rammenta al proposito la summenzionata risoluzione del 14 marzo 1989 con cui il Parlamento invitava la Commissione a esaminare le esportazioni di armi degli Stati membri, ad avviare inchieste e a pubblicare una relazione annua, in modo da favorire la trasparenza di tali transazioni e chiede alla Commissione di presentare quanto prima tale relazione al Parlamento;

4. invita la Commissione a riferire sullo stato di avanzamento del programma di riconversione industriale speciale, chiesto dal Parlamento, in modo da aiutare le industrie che, lavorando nel settore della difesa, desiderassero riconvertirsi nella tecnologia civile di punta e raggiungere un'efficienza industriale ottimale;

5. nell'ambito di questo programma, invita la Commissione a indicare le misure specifiche di riconversione industriale volte ad aiutare le industrie che operano nel settore della difesa a produrre in futuro beni e tecnologie di punta (tecnologie per le energie rinnovabili, utilizzazione dei missili come vettori per la messa in orbita dei satelliti) pur garantendo al settore della sicurezza ecologica un impegno da parte degli Stati pari a quello assunto finora nel settore della sicurezza militare;

6. rammenta l'impegno del Consiglio di ridurre al minimo le spese militari per poter consentire maggiore impegno nei settori dello sviluppo sociale, economico e dell'ambiente;

7. invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per far rispettare effettivamente l'embargo per taluni paesi,

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e ai governi dell'Europa centrale.

Venerdì 13 luglio 1990

4. Compiti prioritari a seguito dei mutamenti nell'Europa centrale e orientale

— doc. B3-1478/90

RISOLUZIONE

su ulteriori compiti prioritari della Comunità europea a seguito del mutamento della situazione politica nell'Europa centrale ed orientale e del miglioramento dei risultati economici nella CE

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione del Consiglio sulle risorse proprie del 15 luglio 1988,
- vista la decisione del Consiglio, del 12 marzo 1990, sull'adeguamento delle prospettive finanziarie,
- vista la revisione delle prospettive finanziarie per il 1991 e il 1992, approvata a larga maggioranza dal Parlamento il 4 aprile 1990 ⁽¹⁾ e accettato nel frattempo dal Consiglio il 21 maggio 1990,
- visti gli orientamenti per il bilancio 1991, approvati il 5 aprile 1990 ⁽²⁾,

1. invita il Consiglio a riesaminare le politiche future alla luce delle nuove tendenze economiche, oltremodo favorevoli;
2. invita la Commissione a elaborare dei piani volti ad ampliare i programmi esistenti e/o a dar vita a nuovi programmi in linea con le proposte del Parlamento;
3. suddivide questi ulteriori compiti essenzialmente in cinque categorie:
 - a) aiuto all'Europa centrale e orientale;
 - b) potenziamento dell'aiuto ai paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo, per dare maggior forza alla solidarietà con i paesi in via di sviluppo;
 - c) incremento delle risorse dei fondi regionale e sociale, prima di tutto per rendere possibile la coesione economica nella Comunità;
 - d) rafforzamento delle misure previste dall'Atto unico;
 - e) aumento delle risorse per il Fondo strutturale agricolo;

Aiuto all'Europa centrale e orientale

4. è del parere che la CE debba mettere a punto una serie di programmi che riguardino, in particolare, la protezione dell'ambiente e il miglioramento dei trasporti e delle telecomunicazioni;
5. ritiene che questi siano compiti che la Comunità deve assolvere d'intesa con i dodici Stati membri della CE e con i paesi dell'Europa centrale e orientale, per incentivare ulteriori investimenti e lo sviluppo delle economie di questi paesi;

Potenziamento dell'aiuto ai paesi dell'America latina e dell'Asia

6. rileva che l'aiuto per l'America latina e per l'Asia è aumentato negli ultimi anni, ma non nella misura ritenuta necessaria dal Parlamento per sostenere il processo di pace in America centrale, la lotta alla droga e il programma di aiuto per tutelare le foreste pluviali tropicali;

⁽¹⁾ G.U. n. C 113 del 7.5.1990, pag. 81.

⁽²⁾ G.U. n. C 113 del 7.5.1990, pag. 155.

Venerdì 13 luglio 1990

Incremento delle risorse dei Fondi regionale e sociale, soprattutto nell'area mediterranea

7. ritiene che il raddoppio del Fondo regionale debba essere ulteriormente potenziamento alla luce del forte miglioramento della situazione economica nella CE, così come dovrebbe esserlo il Fondo sociale europeo;

Rafforzamento delle misure previste dall'Atto unico

8. sottolinea che le decisioni sul bilancio 1990 hanno individuato una serie di obiettivi politici da raggiungere nei prossimi anni: settore dei trasporti, impostazione e finanziamento di un piano per i trasporti con una vera dimensione paneuropea; nel settore dell'energia, il programma Thermie; nel settore sociale, l'instaurazione di una politica che preveda misure per la formazione e mezzi adeguati per la cooperazione fra i sindacati e le altre parti sociali; l'istituzione di un fondo separato per l'ambiente; sottolinea comunque che la messa a punto di queste politiche impone un aumento delle risorse finanziarie;

Aumento delle risorse per il Fondo strutturale agricolo

9. constata che la quota del settore agricolo rispetto alla spesa complessiva di bilancio è scesa da circa il 70% al 50%; raccomanda che le risorse non utilizzate nella sezione Garanzia vengano impiegate per destinare fondi sufficienti alle necessarie misure strutturali in agricoltura;

*
* * *

10. richiama l'attenzione dei capi di governo e dei Ministri finanziari dei dodici Stati membri sul fatto che gli ulteriori compiti della Comunità suelencati devono essere portati a termine perché così impongono gli sviluppi politici e perché le condizioni economiche sono talmente migliorate che sono ormai disponibili le risorse finanziarie addizionali previste dalla decisione sulle risorse proprie del 15 luglio 1988;

11. conta che la Commissione e il Consiglio si mettano subito all'opera in modo che questi programmi possano essere iscritti nel bilancio 1991;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

5. Consiglio europeo di Dublino del 25 e 26 giugno 1990

— risoluzione comune sui docc. B3-1351, 1360, 1367 e 1371/90

RISOLUZIONE
sul Consiglio europeo di Dublino

Il Parlamento europeo,

- viste le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Dublino il 25 e 26 giugno 1990,
- vista la seconda relazione interlocutoria della sua commissione per gli affari istituzionali sulla Conferenza intergovernativa, nonché le sue risoluzioni sulle questioni istituzionali, approvate l'11 e 12 luglio 1990 (1),

(1) Vedi P.V. dell'11.7.1990, parte II, punto 10 a) e b) e P.V. del 12.7.1990, parte II, punto 2 a) e b).

Venerdì 13 luglio 1990

— richiamandosi alle sue posizioni in materia di Unione politica e di Unione economica e monetaria ed in particolare alle sue risoluzioni del 23 novembre 1989 ⁽¹⁾, 14 marzo ⁽²⁾, 16 maggio ⁽³⁾, e 14 giugno 1990 ⁽⁴⁾, che confermano gli elementi essenziali del progetto di trattato approvato il 14 febbraio 1984,

1. ritiene che il Consiglio europeo, decidendo la convocazione di una Conferenza intergovernativa sull'Unione politica, abbia compiuto un passo verso la realizzazione dell'Unione europea nel senso indicato dal Parlamento europeo;

2. reputa che le proposte di alcuni Stati membri volte a una riforma parziale e limitata dei Trattati non consentiranno di realizzare tale obiettivo e che solo un approccio globale e ambizioso verso un'Unione europea di tipo federale consentirà di fronteggiare le sfide che si presentano alla Comunità; esprime la sua viva preoccupazione per le tendenze volte unicamente a rafforzare le strutture intergovernative nella Comunità;

3. conferma il suo impegno a proseguire il dialogo con la Commissione e gli Stati membri, in merito alle riforme istituzionali necessarie, nel quadro della Conferenza interistituzionale preparatoria e ricorda che i pareri che esprimerà a norma dell'articolo 236 del Trattato dipenderanno dal risultato di tale dialogo;

4. prende atto della volontà del Consiglio europeo di garantire un dialogo continuo con il Parlamento europeo; sottolinea tuttavia che tale volontà rischia di essere pregiudicata dalla decisione di basare i lavori preparatori della Conferenza intergovernativa per l'Unione politica sui «risultati delle deliberazioni dei Ministri degli affari esteri e sui contributi dei governi nazionali e della Commissione», il che sembra escludere le proposte elaborate dal Parlamento europeo;

5. è convinto della necessità e dell'urgenza che i governi nazionali si impegnino a definire, al più presto, la procedura e il calendario per la trasformazione della Comunità in un'Unione europea, sulla base del progetto di costituzione elaborato dal Parlamento europeo;

6. chiede che in occasione della Conferenza intergovernativa sull'Unione economica e monetaria vengano proposte misure volte al rafforzamento della coesione economica e sociale e che consentano di attenuare gli effetti dell'U.E.M. in alcune regioni e settori;

7. si rammarica, pur accogliendo con favore il rinnovo del mandato del Presidente della Commissione, che tale decisione del Consiglio europeo sia stata presa senza consultazione preliminare del Parlamento europeo, in violazione degli accordi stabiliti in materia;

8. annuncia sin d'ora che le sue relazioni con la futura Commissione, il cui mandato inizierà a decorrere dal 1° gennaio 1993, dipenderanno dal modo in cui sarà stato associato alla designazione dei suoi membri e alla definizione del suo programma di lavoro;

9. si compiace della proposta di convocare il 19 novembre 1990 un Vertice della CSCE a Parigi e condivide le prospettive di sviluppo della CSCE quale fattore Uniti; ritiene importante che la Comunità europea svolga un ruolo di iniziativa e di guida nel quadro della CSCE e che in tale sede parli con un'unica voce; chiede a tal fine che, in attesa che la Conferenza intergovernativa assegni alla Comunità europea le competenze necessarie in materia di politica estera e di sicurezza, la preparazione effettiva si svolga nel quadro della Cooperazione politica europea in stretto coordinamento con il Parlamento europeo;

10. si rammarica che il Consiglio europeo non abbia definito più chiaramente le sue linee d'azione nei confronti dell'URSS;

(1) G.U. n. C 323 del 23.11.1989, pag. 111.

(2) G.U. n. C 96 del 17.4.1990, pag. 114.

(3) Vedi P.V. in tale data, parte II, punto 2.

(4) Vedi P.V. in tale data, parte II, punto 9.

Venerdì 13 luglio 1990

11. è favorevole alla decisione di sostenere con un congruo aiuto economico gli sforzi intrapresi in Unione Sovietica per progredire verso un sistema democratico e un'economia di mercato e chiede alla Commissione di avviare senza indugi le necessarie consultazioni con le autorità sovietiche in coordinamento con gli organi internazionali competenti; esige di essere sistematicamente consultato al riguardo;
12. si rammarica che non sia stata elaborata una posizione comunitaria per il Vertice dei paesi industrializzati di Houston;
13. sottolinea l'importanza che riveste un dialogo costante, su un piano di parità, con gli Stati Uniti e sostiene l'idea di una dichiarazione congiunta dei Dodici, degli Stati Uniti e del Canada sulle relazioni transatlantiche;
14. approva le dichiarazioni del Consiglio europeo per quanto riguarda il Sudafrica, il Medio oriente, Cipro e la situazione nel Kashmir;
 - a) chiede ai Ministri degli affari esteri di adoperarsi con rinnovato impegno per pervenire a una soluzione pacifica della crisi arabo-israeliana secondo i principi più volte ribaditi dalla CPE e dalle Nazioni Unite nel quadro di un dialogo costruttivo tra le parti in causa;
 - b) chiede altresì ai Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della CPE di adottare le necessarie iniziative per rilanciare in modo efficace il dialogo intercomunitario in modo da trovare una soluzione al problema cipriota;
15. deplora l'assenza di dichiarazioni sulle violazioni dei diritti dell'uomo in alcuni paesi e sulla tutela che la Repubblica di Serbia vuole esercitare sul Kosovo;
16. deplora l'assenza di proposte per la composizione dei conflitti nell'Asia sudorientale;
17. si compiace della Dichiarazione del Consiglio europeo sugli «imperativi in materia di ambiente», invita in tale contesto la Commissione,
 - a definire chiaramente le priorità della politica comunitaria in tale settore (in particolare per quanto concerne l'atmosfera, l'acqua e la protezione del suolo);
 - ad aumentare in misura sostanziale gli stanziamenti del bilancio 1991 destinati all'ambiente;
 - a presentare una proposta di regolamento per garantire un sostegno adeguato alle tecnologie pulite;
 - a presentare una proposta modificata relativa alla VIA (valutazione dell'impatto ambientale) che includa tutti i progetti aventi incidenza sull'ambiente;ritiene che l'Agenzia europea per l'ambiente, viste le sue modeste competenze, non rappresenti un buon esempio di serietà della politica comunitaria nel settore ambientale;
18. sottolinea l'accelerazione dell'attuazione del mercato interno, ma si rammarica per il ritardo registrato nella trasposizione della legislazione comunitaria a livello nazionale, chiedendo un potenziamento dei controlli e una rapida adozione di decisioni nel campo della fiscalità indiretta;
19. sollecita un'accelerazione dei lavori volti a creare un'Europa senza frontiere, ribadendo le proprie posizioni sul diritto d'asilo;
20. si compiace della priorità e contro il riciclaggio del denaro sporco, reputando necessaria la rapida conclusione di accordi di cooperazione con i paesi extracomunitari che lottano contro la produzione di droga;
21. prende atto con soddisfazione della dichiarazione sull'antisemitismo, il razzismo e la xenofobia e chiede che vengano prese al riguardo misure efficaci;
22. sottolinea con preoccupazione il silenzio del Consiglio europeo in materia di politica di bilancio e di revisione delle prospettive finanziarie pluriennali;

Venerdì 13 luglio 1990

23. si attende che la Presidenza italiana del Consiglio sappia garantire il soddisfacimento delle esigenze che il Parlamento europeo ha espresso a nome dell'insieme dei cittadini comunitari, soprattutto per quanto concerne la trasformazione della Comunità in Unione europea di tipo federale e l'attribuzione al Parlamento europeo del mandato di definire il testo finale del progetto di Costituzione dell'Unione europea, il rafforzamento delle competenze comunitarie in materia di politica estera e di sicurezza e in campo sociale e ambientale nonché l'accelerazione dell'attuazione della Carta sociale mediante il rafforzamento dei suoi contenuti;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

6. Accordo di cooperazione CEE-Argentina *

— Proposta della Commissione (doc. C3-104/90): approvata

— doc. A3-112/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione sulla conclusione di un Accordo quadro di commercio e di cooperazione economica commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 113, 235 e 228 del Trattato CEE,
- visto il progetto di Accordo quadro di cooperazione elaborato dalla Commissione e dai rappresentanti della Repubblica argentina,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 e delle procedure fissate all'articolo 228 del Trattato CEE (doc. C3-104/90),
- vista la sua risoluzione del 14 aprile 1989 sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e l'Argentina (¹),
- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione politica, della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e della commissione per i trasporti e il turismo (doc. A3-112/90),

1. approva la stipula e l'entrata in vigore, conformemente al diritto e alla prassi internazionale, dell'Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica argentina,
2. insiste affinché il Consiglio lo consulti nuovamente su eventuali ampliamenti o aggiunte all'Accordo in parola, come fissato all'articolo 10, par. 1;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e, ai governi degli Stati membri e della Repubblica argentina.

(¹) G.U. C 120 del 16.5.89, pag. 350.

Venerdì 13 luglio 1990

7. Accordo di libero scambio CEE-Consiglio di cooperazione del Golfo *

— doc. A3-152/90

RISOLUZIONE**sul significato dell'accordo di libero scambio che verrà concluso tra la CEE e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG)***Il Parlamento europeo,*

- vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A3-152/90),
 - vista la decisione con cui il Consiglio, nella riunione del 19 dicembre 1989, ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per la conclusione di un accordo che integra l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e, dall'altro, i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait), concernente le relazioni commerciali tra la Comunità economica europea e l'unione doganale che verrà istituita da tali paesi,
 - ricordando che nella sua risoluzione del 14 dicembre 1988 ⁽¹⁾ chiedeva «di essere consultato a norma dell'articolo 238 sui termini di qualsiasi accordo successivo» con il CCG,
- A. considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'Accordo di cooperazione firmato il 15 giugno 1988 a Lussemburgo, e della dichiarazione comune su quell'articolo, le parti contraenti (i paesi del CCG e la Comunità) dovrebbero avviare colloqui per la negoziazione di un accordo sull'ampliamento degli scambi commerciali,
 - B. considerando che i paesi del CCG chiedono la conclusione di un accordo di libero scambio che porterebbe, al termine di alcuni periodi transitori e con talune eccezioni, all'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di altri ostacoli agli scambi tra il CCG e la CE,
 - C. considerando che l'esistenza di una cooperazione globale con i paesi del CCG è un contributo alla stabilizzazione politica di un'area importante per l'economia mondiale,
 - D. tenuto conto delle informazioni fornite dalla Commissione e dal Consiglio,
 - E. considerando che nel gennaio 1986 la Commissione ha presentato una relazione sulle probabili conseguenze a livello industriale di un accordo siffatto, da cui risultava che l'accordo avrebbe potuto avere gravi ripercussioni negative per il settore petrolchimico e della raffinazione della CE,
 - F. considerando che dal 1986 sono stati effettuati considerevoli investimenti e che altri sono previsti per il prossimo futuro, la qual cosa ha determinato e continuerà a determinare un aumento della capacità negli Stati del Golfo, in particolare in Arabia Saudita,
1. ritiene che, nella negoziazione di un accordo, la Commissione debba tenere pienamente conto dei suoi possibili effetti sulla produzione comunitaria, con riferimento all'impatto delle importazioni dal CCG sui livelli di attività e di occupazione nella CE;
 2. ritiene che la conclusione di un accordo di libero scambio, pur prevedendo periodi transitori per taluni prodotti sensibili, esporrà il settore chimico (in particolare l'industria petrolchimica e quella dei fertilizzanti) e l'industria dei metalli non ferrosi nonché il settore dell'industria della raffinazione della Comunità a una pressione notevole;

⁽¹⁾ G.U. n. C 12 del 16.1.1989, pag. 80.

Venerdì 13 luglio 1990

3. chiede alla Commissione di limitare le riduzioni tariffarie a quelle stabilite anche dagli Stati Uniti e dal Giappone, per evitare che la CE si trovi in una posizione più svantaggiata rispetto a tali paesi;
4. invita la Commissione ad aggiornare la sua relazione del 1986 alla luce dell'accresciuta capacità di produzione petrolchimica negli Stati del Golfo, risultante dagli investimenti effettuati dopo quella data e da quelli attualmente previsti;
5. invita inoltre la Commissione a pubblicare tale relazione prima di firmare l'accordo con il CCG e prima che il Parlamento esprima il suo parere; si aspetta che la Commissione chieda per le industrie petrolifere comunitarie la concessione di permessi di prospezione e di produzione di idrocarburi sul territorio degli Stati membri del CCG;
6. conferma il suo impegno per la liberalizzazione degli scambi multilaterali, nell'ambito del GATT e degli attuali negoziati dell'Uruguay Round, e afferma che ogni accordo di libero scambio concluso dalla CE deve rispettare le disposizioni dell'articolo XXIV del GATT, in particolare del paragrafo 7, lettere a) e b) (notifica delle parti contraenti e attuazione delle raccomandazioni da parte delle parti contraenti), e del paragrafo 8, lettera b), concernente la definizione di zona di libero scambio;
7. esprime preoccupazione riguardo alle possibili distorsioni della concorrenza causate in diversi Stati del CCG dagli aiuti statali (compresi quelli per le materie prime chimiche e la produzione di energia) o da qualsiasi altro vantaggio connesso all'accesso alle materie prime eccedentarie a costi inferiori ai corsi mondiali, che sono quelli in cui si approvvigionano gli operatori della CE e ritiene che l'accordo proposto debba definire esattamente le sovvenzioni e le procedure per l'applicazione di dazi compensativi;
8. chiede che sia previsto un meccanismo secondo cui i produttori petrolchimici del Golfo acquistino le materie prime a prezzi internazionali; il loro attuale accesso alle materie prime a prezzi poco elevati dovrebbe essere considerato un tipo di sovvenzione che provoca distorsioni delle normali condizioni di concorrenza e una forma di dumping nel contesto del GATT;
9. sottolinea la necessità di definire esattamente le regole di origine, al fine di evitare l'esportazione verso la CE, dopo un processo minimo di trasformazione in uno degli Stati del Golfo, di prodotti non originari del CCG;
10. ritiene che la produzione dei paesi del CCG non debba limitarsi alla petrochimica; auspica pertanto una sua diversificazione, da realizzarsi tramite imprese miste («joint ventures») e l'utilizzazione degli investimenti comunitari da non assoggettare alle restrizioni sulla proprietà straniera attualmente vigenti in numerosi paesi del CCG; ritiene che l'accordo proposto debba affrontare tale problema;
11. ritiene che i problemi della salvaguardia dell'ambiente, così legati alla produzione dell'industria petrolchimica, debbano entrare nella fase dei negoziati tra le parti ed essere inseriti nell'accordo finale;
12. invita la Commissione ad adoperarsi in sede di negoziati affinché nei futuri scambi commerciali tra gli Stati membri della CE e del CCG venga incoraggiata la possibilità di fatturare in ECU;
13. afferma che la Comunità deve mirare al reale accesso al mercato CCG ed evitare che si possa, nel quadro dell'accordo, reintrodurre dazi all'importazione o restrizioni quantitative sulle esportazioni comunitarie in base a disposizioni sull'«industria ai primi passi»;
14. chiede pertanto alla Commissione di informarlo sulle possibili ripercussioni per la produzione e l'occupazione nella CE dell'accordo in fase di negoziato;
15. richiama la sua decisione del 19 novembre 1989, con cui chiedeva al Consiglio di essere consultato sul mandato attribuito alla Commissione per la negoziazione di un accordo tra la Comunità e il Consiglio di cooperazione degli Stati del Golfo, nonché la risposta del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in cui si affermava che tale consultazione non avrebbe avuto luogo;

Venerdì 13 luglio 1990

16. critica fermamente la decisione con cui il Consiglio, nella riunione del 19 dicembre 1989, ha approvato il mandato di negoziazione per la Commissione senza consultare il Parlamento;
17. auspica che a rappresentanti della commissione parlamentare competente sia offerta la possibilità di seguire le fasi del negoziato, nell'ambito del «codice di buona condotta» definito dal Presidente della Commissione nella sua dichiarazione del 13 febbraio 1990 al Parlamento europeo;
18. ritiene che l'accordo in parola rivesta grande importanza ai sensi della Dichiarazione solenne di Stoccarda sull'Unione europea, del 19 giugno 1983, e dell'articolo 34, paragrafo 1, del proprio Regolamento;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e ai governi dei paesi aderenti al Consiglio di cooperazione del golfo.

8. Incidenti connessi con prodotti di consumo *

— Proposta di decisione COM(89) 550 def.

Proposta della Commissione per una decisione del Consiglio che modifica la decisione 86/138/CEE concernente un progetto dimostrativo in previsione dell'istituzione di un sistema comunitario di informazione sugli incidenti connessi con prodotti di consumo e che definisce la dotazione finanziaria per l'ultimo biennio operativo di detto sistema

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

Quarto considerando

considerando che, ai fini della reimpostazione del progetto, che è necessaria per il conseguimento degli obiettivi previsti, e ai fini di un miglior funzionamento dello stesso negli ultimi anni di attuazione, occorre da un lato considerare l'esercizio 1989 come anno di transizione, senza alcun valore effettivo per il computo del periodo di cinque anni previsto per la durata del progetto e, dall'altro, modificare talune disposizioni della decisione 86/138/CEE;

considerando che il progetto va riveduto in modo tale da affidare agli Stati membri il compito di gestire la raccolta dei dati e di procedere, congiuntamente con la Commissione, alla loro utilizzazione e interpretazione;

(Emendamento n. 12)

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando che la Commissione deve, per parte sua, stabilire in anticipo i metodi per la raccolta dei dati ed effettuare, una volta che essi sono stati raccolti, gli studi di interpretazione generale per quanto riguarda il pericolo che comportano taluni prodotti;

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 300 del 29.11.1989 pag. 14.

Venerdì 13 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

Considerando quarto ter (nuovo)

considerando tuttavia che per la raccolta e i lavori effettuati gli Stati membri devono continuare a beneficiare di un finanziamento comunitario;

(Emendamento n. 4)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è soppresso.

(Emendamento n. 5)

*ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2**Articolo 4, paragrafo 2 (decisione 86/138/CEE)*

2. *Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri sono invitati a utilizzare direttamente le informazioni nazionali raccolte e ad elaborare relazioni annuali sui risultati ottenuti. La Commissione stabilirà i principi per uniformare dette relazioni, assicurandone, se necessario, la diffusione e l'utilizzazione a livello comunitario.*

2. Gli Stati membri sono invitati a utilizzare direttamente le informazioni nazionali raccolte e a elaborare relazioni annuali sui risultati ottenuti. La Commissione **definisce la metodologia per la raccolta dei dati da parte degli Stati membri** e stabilisce i principi per uniformare dette relazioni, assicurandone, se necessario, la diffusione e l'utilizzazione a livello comunitario.

(Emendamento n. 7)

*ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2**Articolo 4, paragrafo 4 (decisione 86/138/CEE)*

4. Nell'esercizio dei suoi compiti *di cui ai paragrafi 1, 2 e 3*, la Commissione consulta il comitato previsto all'articolo 7.

4. Nell'esercizio dei suoi compiti la Commissione consulta il comitato previsto all'articolo 7.

(Emendamento n. 9)

ARTICOLO 2, PRIMO COMMA

L'importo massimo ritenuto necessario per la partecipazione della Comunità all'esecuzione del progetto negli anni 1990 e 1991 ammonta a **12.000.000** ecu.

L'importo massimo ritenuto necessario per la partecipazione della Comunità all'esecuzione del progetto negli anni 1990 e 1991 ammonta a **5.000.000** ecu.

(Emendamento n. 10)

ALLEGATO

Ripartizione indicativa dei fondi

L'importo di 12 Mio di ecu di cui all'articolo 12 della decisione 86/138/CEE sarà utilizzato secondo la seguente ripartizione indicativa:

- a) *raccolta di dati presso gli ospedali, da effettuarsi sulla base dei 58 centri attualmente considerati, con una rotazione del 50% e con l'aggiunta di 16 nuovi ospedali ogni anno, fino ad un totale di 90 unità (5 Mio di ecu).*

Ripartizione indicativa dei fondi

L'importo di **5.000.000** ecu di cui all'articolo 12 della decisione 86/138/CEE sarà utilizzato secondo la seguente ripartizione indicativa:

- a) **Lavori effettuati dalla Commissione (metodologia per la raccolta dei dati e relazioni di sintesi): 1.000.000 ecu.**

Venerdì 13 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
b) <i>Supporto tecnico-amministrativo a livello comunitario e attività connesse (articolo 4 della decisione 86/138/CEE) (1,35 Mio di ecu).</i>	b) Finanziamento assegnato agli Stati membri per la raccolta e l'utilizzazione dei dati: 4.000.000 ecu.
c) <i>Informazioni complementari: Allegato I, punto 2, della decisione 86/138/CEE (1,85 Mio di ecu).</i>	c) soppresso
d) <i>Studi complementari articolo 4, paragrafo 3 della decisione 86/138/CEE. (3,8 milioni di ecu).</i>	d) soppresso

— doc. A3-135/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che modifica la decisione 86/138/CEE concernente un progetto dimostrativo in previsione dell'istituzione di un sistema comunitario di informazione sugli incidenti connessi con prodotti di consumo e che definisce la dotazione finanziaria per l'ultimo biennio operativo di detto sistema

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 550 def.)⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del Trattato CEE (doc. C3-216/89),
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (doc. A3-135/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 300 del 29.11.1989, pag. 14.

Venerdì 13 luglio 1990

9. Accordo di pesca CEE-Repubblica di Capo verde *

— Proposta di regolamento COM(90) 109 def.

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Capo Verde sulla pesca al largo di Capo Verde

Approvata con la seguente modifica:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, la Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione sullo stato di esecuzione dell'accordo stesso.

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 115 del 9.5.1990, pag. 8.

— doc. A3-185/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione dell'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Capo Verde sulla pesca al largo di Capo Verde

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 109 def.)⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del Trattato CEE (doc. C3-119/89),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A3-185/90),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

(¹) G.U. n. C 115 del 9.5.1990, pag. 8.

Venerdì 13 luglio 1990

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

10. Latte e prodotti lattiero-caseari *

— Proposta di regolamento COM(90) 209 def.

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 marzo di ciascun anno il numero, la portata e i risultati dei controlli effettuati in applicazione del presente regolamento nonché le sanzioni imposte e la rispettiva esecuzione. La Commissione riferisce annualmente in materia al Parlamento e al Consiglio.

(Emendamento n. 3)

Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

La Commissione è incaricata di tenere conto, in sede di definizione degli importi dell'aiuto e dei coefficienti di conversione, di un trattamento equilibrato delle varie possibilità di utilizzazione del latte scremato.

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 135 del 2.6.1990, pag. 9.

Venerdì 13 luglio 1990

— doc. A3-186/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una proposta di regolamento recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 209 def.)⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato (doc. C3-146/90),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (doc. A3-186/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 135 del 2.6.1990, pag. 9.

11. Misure transitorie applicabili agli scambi con la RDT nei settori dell'agricoltura e della pesca *

— **Proposta di regolamento COM(90) 282 def.**

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie applicabili agli scambi con la Repubblica democratica tedesca nei settori dell'agricoltura e della pesca

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che sarà fissato un periodo transitorio al fine di realizzare definitivamente l'integrazione del territorio della RDT nei meccanismi della politica agricola comune della Comunità europea; che il presente regolamento non potrà costituire un precedente al momento dell'elaborazione del regolamento definitivo concernente l'integrazione del territorio della RDT nei meccanismi della politica agricola comune della CE;

Venerdì 13 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando che la necessità di dimostrare solidarietà nei confronti della RDT impone di provvedere all'adeguamento delle politiche comuni ai fini della maggiore trasparenza;

(Emendamento n. 2)

Considerando quinto ter (nuovo)

considerando che la Commissione dovrà procedere all'esame, da un lato, delle dotazioni finanziarie necessarie per integrare il settore agricolo della RDT nella PAC e, dall'altro, del necessario riassetto delle OCM; che il Parlamento europeo è dell'avviso che anche il settore della pesca dovrà essere analizzato ed esige che le conclusioni di tali esami gli siano trasmesse al più presto;

(Emendamento n. 6)

Considerando quinto quater (nuovo)

considerando che queste misure non potranno costituire in nessun caso un trattamento preferenziale per i prodotti originari della repubblica democratica tedesca rispetto a quelli provenienti dagli Stati membri che si trovano tuttora nel periodo transitorio della loro adesione;

(Emendamento n. 4)

Articolo 2

La riscossione di prelievi e l'applicazione di altre imposizioni, restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente previste dal regime comune per i prodotti e le merci di cui all'articolo 1, può essere sospesa, negli scambi tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca, secondo la procedura di cui all'articolo 5.

La riscossione di prelievi e l'applicazione di altre imposizioni, restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente previste dal regime comune per i prodotti e le merci di cui all'articolo 1, può essere sospesa, negli scambi tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca, secondo la procedura di cui all'articolo 5. **I meccanismi di questo articolo possono essere applicati solo ai prodotti e alle merci di cui all'articolo 1 che saranno interamente prodotti sul territorio della Repubblica democratica tedesca.**

(Emendamento n. 5)

*Articolo 5 bis (nuovo)***Articolo 5 bis**

La Commissione informa il Parlamento in merito all'applicazione del presente regolamento e agli effetti di tale

Venerdì 13 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

applicazione sullo sviluppo dell'agricoltura e dei mercati agricoli nella Comunità europea e nella Repubblica democratica tedesca;

— doc. A3-187/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle misure transitorie applicabili agli scambi con la Repubblica democratica tedesca nei settori dell'agricoltura e della pesca

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 2825 def.),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato CEE (doc. A3-179/90),
 - ritendendo pertinente la base giuridica proposta,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (doc. A3-187/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

12. Aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale *

— Proposta di regolamento COM(90) 318 def.

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 onde estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale

Approvata con le seguenti modifiche:TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2*Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3906/89*

La Comunità intraprende un'azione di aiuto economico a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale *elenca- ti in allegato*, secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

La Comunità intraprende un'azione di aiuto economico a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale, secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

Venerdì 13 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

ALLEGATO

Bulgaria
Ungheria
Polonia
Repubblica democratica tedesca
Romania
Cecoslovacchia
Iugoslavia

soppresso

— doc. A3-188/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 onde estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 318 def.),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del Trattato CEE (doc. C3-211/90),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A3-188/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

13. Pesca *

- a) — proposta di regolamento (COM(90) 92 def.): approvata

Venerdì 13 luglio 1990

— doc. A3-150/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione del Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 92 def.) (1),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato CEE (doc. C3-114/90),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (doc. A3-150/90),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 110 del 4.5.1990, pag. 7.

b) — **proposta di regolamento (COM(89) 617 def.): approvata**

— doc. A3-132/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione del Protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca previste nell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 617 def.) (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato (doc. C3-4/90),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (doc. A3-132/90),

(1) G.U. n. C 53 del 5.3.1990, pag. 75.

Venerdì 13 luglio 1990

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

14. Tassi di conversione e importi compensativi da applicare nel quadro della PAC *

— Proposta di regolamento COM(90) 73 def.

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 1676/85 e n. 1677/85 per quanto riguarda i tassi di conversione e degli importi compensativi monetari da applicare nel quadro della politica agricola comune

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1676/85

- | | |
|--|--|
| <p>1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:</p> <p>4. Si può derogare ai tassi di conversione agricoli conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per consentire il ricorso a tassi di conversione più inerenti alla realtà economica ed evitare il rischio di distorsioni del mercato di natura monetaria.</p> | <p>1) All'articolo 2, è inserito il seguente paragrafo 4 bis:</p> <p>4 bis. Se non sussistono le condizioni previste al paragrafo 4 ma si constata ugualmente l'esistenza di un rischio di distorsione del mercato di natura monetaria, si può derogare al tasso di conversione agricolo conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per consentire il ricorso a tassi di conversione più aderenti alla realtà economica ed evitare così tale rischio.</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 2)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

Articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85

- | | |
|--|--|
| <p>3) All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:</p> <p>2. Si può derogare al paragrafo 1 conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per consentire il ricorso a tassi di conversione più aderenti alla realtà economica ed evitare il rischio di distorsioni del mercato di natura monetaria.</p> | <p>3) All'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo 2 bis:</p> <p>2 bis. Se non sussistono le condizioni previste al paragrafo 2 ma si constata ugualmente l'esistenza di un rischio di distorsione del mercato di natura monetaria, si può derogare al paragrafo 1 conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per consentire il ricorso a tassi di conversione più aderenti alla realtà economica ed evitare così tale rischio.</p> |
|--|--|

Venerdì 13 luglio 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

*ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5 bis (nuovo)**Articolo 10 del regolamento (CEE) 1676/85***5 bis) All'articolo 10, inserire il seguente nuovo paragrafo 2 bis:****2 bis. Qualora la Commissione adotti misure in conformità del presente regolamento, in particolare a norma della procedura di urgenza fissata nell'articolo 10, paragrafo 2, tale azione dovrebbe rivestire carattere eccezionale ed essere invocata solo in un numero limitato di casi. Tale azione deve essere in modo esauriente essere illustrata ed esaminata, non appena possibile, dalla commissione per l'agricoltura del Parlamento europeo, che può riferire in merito al Consiglio.**

— doc. A3-171/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 1676/85 e n. 1677/85 per quanto riguarda i tassi di conversione e degli importi compensativi monetari da applicare nel quadro della politica agricola comune***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 73 def.),
 - consultato dal Consiglio, conformemente all'articolo 43 del Trattato CEE (doc. C3-89/90),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A3-171/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

Venerdì 13 luglio 1990

15. Sesta relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario

— doc. A3-158/90

RISOLUZIONE**sulla sesta relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario 1988***Il Parlamento europeo,*

- A. vista la propria risoluzione del 9 febbraio 1983 sulla responsabilità degli Stati membri in materia di applicazione e osservanza del diritto comunitario ⁽¹⁾,
- B. vista la propria risoluzione del 21 ottobre 1982 sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri — 1983 e 1984 ⁽²⁾,
- C. vista la propria risoluzione del 14 aprile 1988 sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri — 1986 ⁽³⁾,
- D. vista la propria risoluzione del 14 aprile 1989 sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1987 ⁽⁴⁾,
- E. vista la sesta relazione annuale della Commissione delle Comunità europee sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1988 (doc. C3-133/89 COM(89) 411) ⁽⁵⁾,
- F. vista la proposta di risoluzione dell'on. LANGES e altri sull'Accademia europea di diritto (doc. B3-271/90),
- G. vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A3-158/90),

1. ritiene che la relazione della Commissione sia uno strumento di lavoro essenziale in quanto consente non solo di apprezzare l'azione della Commissione quale guardiano dei trattati ma anche di analizzare in particolare i problemi relativi all'attuazione da parte degli Stati membri del diritto comunitario, nonché il comportamento delle giurisdizioni nazionali nei confronti di quest'ultimo;

2. constata che questa relazione annuale è stata adottata solo il 21 dicembre 1989 e trasmessa al Parlamento l'11 gennaio 1990 e deplora il ritardo che sottrae a queste relazioni gran parte della loro importanza; chiede alla Commissione di trasmettere le relazioni annuali al più tardi entro il mese di marzo dell'anno seguente a quello a cui si riferiscono;

3. considera prioritario nell'esame dell'applicazione del diritto comunitario:

- a) tener conto non solo dell'atteggiamento degli Stati membri singolarmente presi ma anche dei problemi a carattere generale che possono manifestarsi in occasione della trasposizione o dell'applicazione delle norme comunitarie.

da questo punto di vista considera più efficace una presentazione del futuro rapporto per grandi temi di politica comunitaria; considera perciò esemplari i rapporti annuali sull'applicazione del Libro bianco, in particolare il quinto rapporto presentato lo scorso aprile;

- b) suggerisce che la futura relazione sia organizzata per materie (legislazione regionale, sociale, ambientale, economica...) e all'interno di queste in relazione a grandi temi introdotti dal processo decisionale comunitario;

⁽¹⁾ G.U. n. C 68 del 14 marzo 1983, pag. 32.

⁽²⁾ G.U. n. 343 del 31 dicembre 1985, pag. 8.

⁽³⁾ G.U. n. C 122 del 9 maggio 1988, pag. 361.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 120 del 16 marzo 1989, pag. 361.

⁽⁵⁾ G.U. n. C 330 del 30.12.1989.

Venerdì 13 luglio 1990

4. si rammarica che la Commissione non abbia risposto alla maggior parte delle richieste formulate nei confronti della relazione precedente; chiede in particolare che la prossima relazione

- a) accordi un'attenzione specifica a livello dell'attuazione da parte degli Stati membri del Libro Bianco in modo che il Parlamento sia in grado, nel quadro di queste relazioni, di valutare lo stato di avanzamento di lavori miranti a realizzare il mercato interno nel gennaio 1993;
- b) renda note quali siano le difficoltà ad attuare il diritto comunitario che derivano dalla struttura costituzionale degli Stati membri e dalla decentralizzazione dei loro poteri, in particolare di quelli legislativo ed esecutivo, e quali mezzi vengano impiegati dagli Stati membri per ovviarvi;
- c) contenga un elenco completo delle sentenze rese dalle giurisdizioni nazionali di ultima istanza che applicano il diritto comunitario, incluso il modo in cui interpretano l'articolo 177 CEE;
- d) fissi l'elenco che per ogni Stato membro indichi le questioni pregiudiziali presentate alla Corte di giustizia, il tipo di giurisdizione che ha presentato questi ricorsi i casi di non osservanza delle sentenze della Corte di giustizia;
- e) disponga di un maggior numero di elementi di informazione sull'oggetto dei ricorsi individuali, sui loro autori, sul seguito datovi e sul periodo medio necessario a tal fine, visto l'importante aumento del loro numero;

5. si rallegra che la Commissione abbia potenziato la propria opera di sorveglianza del rispetto degli articoli 30-36 del Trattato CEE e dell'attuazione delle direttive riguardanti la realizzazione del mercato interno; in questo contesto insiste che occorrono maggiori elementi da parte della Commissione a giustificazione del fatto che essa non introduce ricorsi per mancanza contro uno Stato membro o decida di ritirare il ricorso o di chiedere che il suo esame sia sospeso da parte della Corte di giustizia in attesa di una modifica del diritto vigente;

6. constata con soddisfazione che a seguito di una richiesta del Parlamento la Commissione sistematicamente include nelle sue nuove proposte di direttiva una disposizione che obbliga gli Stati membri a riferirsi esplicitamente alle direttive negli atti nazionali che li traspongono nel diritto interno;

7. teme che per quanto riguarda la trasposizione delle direttive relative al mercato interno vi sia uno scollamento evidente tra i responsabili politici e le istanze amministrative regionali;

8. suggerisce alla Commissione, viste le difficoltà esistenti nella maggior parte degli Stati membri in materia di trasposizione delle direttive, di dare priorità al regolamento ogni volta che ciò è possibile nel rispetto dei principi di sussidiarietà;

9. suggerisce inoltre che quando la Commissione propone una direttiva essa inviti gli Stati membri nella pratica proposta a trasmetterle entro e non oltre un anno prima della fine della scadenza del periodo di trasposizione fissato nella direttiva l'indicazione delle misure che dovranno essere prese per effettuare tale trasposizione, nonché il calendario previsto a tal fine;

10. chiede di nuovo espressamente alla Commissione, poiché è convinto che uno dei motivi che spiegano le difficoltà incontrate nella trasposizione e nell'applicazione del diritto comunitario sia di carattere complesso, a volte difficilmente comprensibile da quest'ultimo, di migliorare la codificazione del diritto comunitario in base alla propria risoluzione del 26 maggio 1989 sulla semplificazione, la trasparenza e la codificazione del diritto comunitario⁽¹⁾ e a tal fine suggerisce le seguenti due proposte:

- ricorda alla Commissione, per quanto riguarda la comprensione dei testi legislativi, che è necessario procedere a una revisione periodica dei testi che sono oggetto di diverse modifiche, ogni volta che si preveda un cambiamento sostanziale e in ogni caso prima della decima proposta di modifica; nel caso in cui non sia possibile procedere a una revisione ritiene opportuno procedere a un coordinamento redazionale dei testi vigenti;

(¹) G.U. n. C 158 del 26.6.1989, pag. 336.

Venerdì 13 luglio 1990

— invita la Commissione, per quanto riguarda la semplificazione del diritto comunitario del 1° gennaio 1993, a presentare, fin dalla prossima relazione sull'applicazione del diritto comunitario, un programma pluriennale di semplificazione e codificazione per settore del diritto comunitario sulla base dei principi della trasparenza e della sussidiarietà tra i livelli legislativi, comunitario e nazionale; a tal fine si dichiara disposto a partecipare al lavoro preparatorio di coordinamento o compilazione dei testi, nel quadro del gruppo di lavoro interistituzionale CELEX;

11. nel constatare con rammarico che la maggior parte delle direttive concernenti il mercato unico non è stata ancora trasposta nel diritto interno — con il rischio di compromettere la realizzazione del mercato interno entro il 1° gennaio 1993 — propone da un lato che vengano adottate iniziative per sensibilizzare e assistere i governi, i parlamenti nazionali e le amministrazioni interessate ad accelerare l'opera di trasposizione in modo da conseguire l'obiettivo 1992 e, dall'altro, che, in applicazione dell'articolo 112, paragrafo 5, del suo regolamento, la commissione giuridica, previo accordo dell'Ufficio di presidenza del Parlamento, affidi a un ristretto numero dei suoi membri il compito di fornire informazioni sulla trasposizione effettiva del diritto comunitario negli ordinamenti nazionali;

12. si impegna a dibattere dei temi politicamente e giuridicamente significativi, legati all'applicazione del diritto comunitario, con i parlamenti nazionali;

13. è seriamente preoccupato per il volume crescente di sentenze della Corte di giustizia cui non viene data esecuzione e suggerisce che tale argomento sia anch'esso incluso nei lavori della prossima revisione dei trattati, prendendo come punto di partenza di queste riflessioni l'articolo 44 del progetto di Trattato del Parlamento europeo 1984 per la creazione di un'Unione europea comportante sanzioni nei confronti degli Stati membri;

14. riafferma, sulla linea delle risoluzioni adottate ultimamente sulla conferenza intergovernativa, che è imperativo che gli Stati membri rispettino le sentenze della Corte di giustizia e traspongano nei loro ordinamenti giuridici nazionali le direttive relative al mercato interno entro le scadenze previste e che una carenza in materia di attuazione al mercato interno da oggi al 31 dicembre 1992 avrà gravi ripercussioni sulla futura evoluzione della Comunità verso un'Unione europea;

15. nel quadro dei lavori di questa futura revisione dei trattati, si interroga sulla necessità sempre più pressante di tener conto della specificità dei problemi riguardanti l'applicazione del diritto comunitario agli Stati membri la cui struttura costituzionale consente alle loro regioni di disporre di maggiori competenze, che rientrano nel diritto comunitario, concorrenzialmente o in sostituzione del potere centrale;

16. è convinto che una migliore applicazione del diritto comunitario soprattutto nel quadro della procedura di ricorso pregiudiziale, prevista dall'articolo 177 del Trattato CEE, esiga una maggiore sensibilizzazione delle professioni giuridiche alle materie del diritto comunitario e in questo contesto suggerisce di creare un'Accademia europea del diritto; a tal fine invita anche le università, a livello sia comunitario che internazionale, e in particolare l'istituto universitario di Firenze, gli organi rappresentativi dei magistrati degli avvocati e degli altri professionisti del diritto di fargli pervenire qualsiasi osservazione e suggerimento utile per l'attuazione più efficace del diritto comunitario nei vari paesi;

17. rinnova la sua raccomandazione agli Stati membri di includere l'insegnamento obbligatorio del diritto comunitario nei programmi universitari di diritto e di economia, nonché nei corsi specializzati per la formazione dei futuri magistrati, amministratori e quadri dirigenti della funzione pubblica, incoraggiando anche l'organizzazione periodica di corsi specializzati nell'ambito delle associazioni professionali, in particolare dell'ordine degli avvocati e dell'associazione degli economisti⁽¹⁾;

18. chiede al Consiglio di accordare alla Commissione maggior risorse finanziarie per completare e aggiornare in tempi quanto più possibili rapidi il sistema automatizzato di documentazione sul diritto comunitario (CELEX) con particolare riguardo alla copertura dei campi documentari e alle lingue utilizzate;

(1) cfr. risoluzione approvata il 14.4.1988, G.U. n. C 122 del 9.5.1988.

Venerdì 13 luglio 1990

19. ritenendo che anche la Commissione abbia una responsabilità notevole in questo settore, le chiede di elaborare un programma di azione (che potrebbe chiamarsi «LEX») sull'insegnamento del diritto comunitario in genere negli Stati membri e sull'organizzazione di corsi di formazione o di corsi specializzati destinati a magistrati, avvocati e funzionari locali; si dichiara disponibile a dare tutta la propria collaborazione alla Commissione a tal fine;
20. auspica che in futuro le relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario siano oggetto di una pubblicazione autonoma che contenga anche la relativa relazione adottata dal Parlamento europeo;
21. considera che l'ampliamento della legislazione comunitaria debba accompagnarsi a una maggiore accessibilità dei procedimenti giudiziari, anche di quelli dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità;
22. nel rilevare che il divario tra Stato a Stato delle spese attinenti alla procedura pregiudiziale prevista all'articolo 177 del Trattato CEE può rendere più difficile l'accesso a tale procedura, chiede alla Commissione di presentare una proposta mirante a trovare una soluzione a questo problema a livello comunitario;
23. raccomanda agli Stati membri di estendere e migliorare l'istituto del gratuito patrocinio, rendendolo maggiormente accessibile ai cittadini meno abbienti, per garantire a tutti i soggetti residenti nella CEE, senza discriminazione, il diritto di difendere i propri legittimi interessi anche dinanzi alla Corte di giustizia;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Corte di giustizia, al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, in particolare ai ministri della giustizia e dell'istruzione.

16. Importazioni di carni bovine *

— Proposta di regolamento (COM(90) 6 def.): approvata

— doc. A3-147/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante apertura, a titolo autonomo, per l'anno 1990, di un contingente tariffario eccezionale per l'importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (COM(90) 6 def.) (doc. C3-88/90)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato CEE (doc. C3-88/90),

(1) G.U. n. C 51 del 2.3.1990, pag. 9.

Venerdì 13 luglio 1990

- vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A3-147/90),
- 1. approva la proposta della Commissione conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
- 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
- 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
- 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

17. Ambiente e turismo di massa

— doc. A3-120/90

RISOLUZIONE

sulle misure necessarie per proteggere l'ambiente da possibili forme di degrado dovute al turismo di massa, nell'ambito dell'Anno europeo del turismo

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni
 - del 16 dicembre 1983 su una politica comunitaria nel settore turistico ⁽¹⁾,
 - del 12 dicembre 1986 sull'azione comunitaria nel settore turistico ⁽²⁾,
 - del 15 settembre 1987 sulle regioni periferiche e insulari della Comunità ⁽³⁾,
 - del 22 gennaio 1988 sull'agevolazione, la promozione e il finanziamento del turismo nella Comunità europea ⁽⁴⁾,
 - del 18 novembre 1988 su una decisione relativa a un programma d'azione per l'Anno europeo del turismo (1990) ⁽⁵⁾,
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Pimenta sulle misure necessarie per proteggere l'ambiente da possibili forme di degrado dovute al turismo di massa (doc. B3-633/89),
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo (doc. A3-120/90),
- A. considerando che il turismo è una delle maggiori industrie della Comunità, dato che esso rappresenta il 5,5% del suo prodotto interno lordo (PIL) e che 5 Stati membri superano addirittura nettamente questa percentuale (8,6% la Spagna; 8,2% il Portogallo; 6,6% la Grecia; 6,3% l'Italia),

⁽¹⁾ G.U. n. C 10 del 16.1.1984, pag. 281.

⁽²⁾ G.U. n. C 7 del 12.1.1987, pag. 327.

⁽³⁾ G.U. n. C 281 del 19.10.1987, pag. 41.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 49, del 22.2.1988, pag. 157.

⁽⁵⁾ G.U. n. C 326 del 19.12.1988, pag. 307.

Venerdì 13 luglio 1990

- B. constatando che il numero totale dei posti di lavoro a tempo pieno creati dal turismo è pari a circa 7.400.000, vale a dire al 6% dell'occupazione globale della Comunità,
- C. considerando che più di 180 milioni di cittadini comunitari ogni anno trascorrono le vacanze in un luogo diverso da quello dove normalmente risiedono e che va tenuto conto altresì degli spostamenti intracomunitari per motivi professionali, pedagogici e commerciali,
- D. considerando che per una gran parte dei cittadini europei le vacanze sono un bene di prima necessità e un diritto fondamentale sotto i vari profili culturale, sociale, della salute e dello svago,
- E. considerando che il turismo, favorendo il rispetto e la conoscenza nonché l'interscambio delle diverse esperienze culturali all'interno della Comunità, dovrebbe svolgere una funzione essenziale nella costruzione dell'«Europa dei cittadini»,
- F. constatando che, più di qualsiasi altra attività umana, il turismo si basa sull'ambiente naturale e che le attrattive naturali, paesaggistiche, culturali e climatologiche costituiscono il punto centrale dello sviluppo del turismo,
- G. ricordando che la qualità dell'ambiente rappresenta il patrimonio originario per un'economia basata sul turismo,
- H. considerando pertanto che la protezione dell'ambiente naturale non soltanto non è un freno per lo sviluppo del turismo, ma rappresenta il requisito preliminare e l'unica garanzia affinché questo sviluppo sia durevole e non determini contraccolpi negativi e indesiderati sia per l'equilibrio degli ecosistemi che per il patrimonio artistico e culturale dei paesi meta del turismo,
- I. deplorando il fatto che lo sviluppo turistico in molti casi sia avvenuto a danno dell'ambiente senza alcun tipo di pianificazione, come se si trattasse di un bene di consumo rinnovabile,
- J. considerando che il degrado delle zone naturali e delle loro risorse avrà gravi conseguenze per il futuro della vita sul pianeta,
- K. considerando che l'Anno europeo del turismo offre l'opportunità di promuovere un turismo socialmente responsabile, consapevole e rispettoso dell'ambiente così come delle culture, tradizioni e modi di vita propri delle località turistiche,
1. chiede agli Stati membri di pianificare il turismo in modo che i vantaggi dello sviluppo per le regioni turistiche siano ottenuti mediante un equilibrio armonico tra le considerazioni ecologiche e quelle economiche;
 2. invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a coordinare le loro politiche turistiche e ambientali, attuando una stretta cooperazione fra le autorità comunitarie, nazionali e regionali competenti in tali ambiti;
 3. invita gli Stati membri a inserire nel corpus delle loro leggi nazionali, regionali e locali sulla protezione dell'ambiente e l'assetto ecologico del territorio disposizioni settoriali riguardanti il turismo e ad adottare misure adeguate per arginare la speculazione fondiaria;
 4. chiede agli Stati membri di delimitare, nell'elaborazione dei piani di assetto territoriale, la capacità ricettiva di ciascun grande polo turistico;
 5. chiede agli Stati membri di garantire che, prima del varo di un qualsiasi progetto turistico riguardante le coste, i porti, la campagna, la montagna o i luoghi storici, venga effettuato uno studio preliminare sull'impatto ambientale;
 6. chiede alla Commissione di accordare a progetti nel settore turistico stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o di altri fondi comunitari soltanto qualora tali progetti risultino non dannosi per l'ambiente, nello spirito della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), come già chiesto dal Parlamento nella risoluzione sull'Anno europeo del turismo;

Venerdì 13 luglio 1990

7. chiede altresì ai promotori del turismo di adeguare i loro piani di sviluppo turistico a quanto è compatibile e auspicabile per l'ambiente e le persone e non a ciò che potrebbe risultare più redditizio sul piano economico e speculativo;
8. invita la Commissione a promuovere l'elaborazione di un catasto delle risorse turistiche della Comunità sia dal punto di vista ambientale che artistico e culturale, allo scopo di individuare le località che necessitano di una protezione particolare, e a istituire sulla base di tale catasto un fondo di aiuto finanziario che consenta di adottare misure urgenti ed efficaci;
9. chiede alla Commissione di elaborare una normativa comunitaria da destinare agli Stati membri, nella quale siano indicate tutte le attività turistiche nocive per l'ambiente;
10. chiede che, per quanto riguarda le aree naturali con un particolare interesse o un delicato equilibrio ecologico, siano adottate valide misure di protezione e, se necessario, ne sia vietato l'accesso;
11. chiede alla Commissione di prendere in esame la possibilità di istituire una tassa ecologica europea sul prezzo finale dei viaggi tutto compreso offerti dagli operatori turistici, da destinare alla conservazione e al risanamento ambientali nelle zone turistiche;
12. chiede che l'applicazione di queste misure venga continuamente controllata e che ciò sia oggetto di una relazione;
13. chiede che una particolare attenzione venga rivolta alla regione mediterranea, il cui fragile equilibrio ecologico rischia di restare seriamente compromesso a causa dell'alta concentrazione stagionale del turismo di massa, che determina saturazione e devastazione, e che nelle proposte concrete di cui alla comunicazione della Commissione concernente una «nuova politica mediterranea» venga inserito un paragrafo specifico dedicato alla protezione dell'ambiente;
14. chiede pertanto, ai fini di un'adeguata protezione di questa regione, il varo di politiche volte a:
 - a) eliminare tutte le attuali fonti di inquinamento;
 - b) finanziare progetti globali di infrastruttura, soprattutto per quanto riguarda la depurazione delle acque e il grave problema della riduzione, eliminazione e riciclaggio dei rifiuti;
 - c) potenziare un turismo scaglionato e non esclusivamente stagionale;
 - d) finanziare progetti di recupero delle zone costiere più degradate e di protezione dei loro biotopi;
 - e) ridurre la pressione esercitata sulla costa sviluppando nell'interno installazioni turistiche che rispettino le caratteristiche ambientali, sociali e culturali della zona;
 - f) chiede che le isole, i cui fragili ecosistemi ormai non reggono più il turismo di massa, siano protette in modo particolare;
 - g) chiede il rispetto delle norme del diritto del mare per le imbarcazioni da diporto;
 - h) garantire l'impiego dei fondi comunitari in via prioritaria per il risanamento degli impianti esistenti utilizzati per le vacanze e il tempo libero;
15. chiede parimenti che vengano adottate misure efficaci per frenare l'allarmante distruzione dei boschi e dell'agricoltura montana all'interno dello «spazio naturale alpino», il cui equilibrio naturale è messo seriamente a repentaglio a causa della saturazione dovuta all'afflusso di 50 milioni di sciatori e alla presenza di 120.000 km di piste di sci;
16. chiede che vengano promossi programmi volti al miglioramento del turismo nelle grandi aree urbane, con particolare riferimento alla lotta contro l'inquinamento atmosferico, il degrado del paesaggio e l'inquinamento acustico;

Venerdì 13 luglio 1990

17. chiede inoltre che l'offerta di spazi turistici venga diversificata incentivando altre forme di turismo, come l'agriturismo, il turismo ecologico e il turismo «dolce»;
18. chiede alla Commissione di elaborare una Carta del turista che promuova un turismo responsabile e rispettoso dell'ambiente e delle tradizioni locali e in cui si sottolinei che il turista, benché lontano di casa, è tenuto a non compiere azioni che mai farebbe a casa propria;
19. chiede che le agenzie e gli operatori turistici inseriscano nei loro programmi informazioni riguardanti la dimensione ecologica e il rispetto che le è dovuto;
20. invita gli Stati membri, le agenzie e gli operatori turistici ad avviare campagne di sensibilizzazione ecologica dei cittadini ancor prima che questi partano per le vacanze lontano da casa;
21. invita gli Stati membri a segnalare opportunamente le località di interesse o di delicato equilibrio ecologico per poter conciliare gli interessi turistici e ambientali, e ciò mediante particolari controlli finalizzati alla conservazione di dette località ;
22. chiede che il principio di «chi inquina paga» sia applicato non solo agli impianti turistici che violano le norme vigenti in tale materia, bensì anche agli eventuali turisti disattenti che, soprattutto con le loro imbarcazioni da diporto, violano sistematicamente le norme sui rifiuti e i rumori;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato di gestione dell'Anno europeo del turismo.

Venerdì 13 luglio 1990

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 13 luglio 1990

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BEAZLEY CH., BEAZLEY P., BERTENS, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CATASTA, CAUDRON, CEYRAC, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAXI, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DEPRez, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN, DI RUPO, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, EWING, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH, FUNCK, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GAWRONSKI, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON C., JENSEN, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER K. P., LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LA MALFA, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MALHURET, MARCK, MARINHO, MARTIN S., MARTINEZ, MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONTERO ZABALA, MORETTI, MORRIS, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERSCHAU; PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIQUET, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REYMANN, RÖNN, ROGALLA, ROSMINI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPERONI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, TARADASH, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WETTIG, WHITE, WIJSENBEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS.

Venerdì 13 luglio 1990

ALLEGATO I

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Risoluzione di cui al doc. A 3-172/90**(cons. F)*

(+)

ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY C, BEAZLEY P., BERTENS, BETTINI, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON-DAIBER, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DíEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOFF, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MARTIN S., MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIRANDA DA SILVA, NAPOLETANO, NEWENS, NICHOLSON, NORDMANN, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRONK, READ, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SONNEVELD, STAES, STAVROU, STEVENSON, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TURNER, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERNIER, VON DER VRING, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(-)

GRUND, LEHIDEUX, SCHODRUCH, SPERONI.

*Idem**(Emendamento n. 42)*

(+)

ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BETTINI, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DíEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LAGAKOS, LAGORIO, LAMBRIAS, LANGER, LANGES, LANNOYE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAHER, MARCK, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIRANDA DE LAGE, NAPOLETANO, NEWENS, NICHOLSON, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PARTSCH, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU,

Venerdì 13 luglio 1990

POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRONK, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REYMANN, ROGALLA, ROSMINI, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SMITH L, SONNEVELD, STAES, STAVROU, STEVENSON, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, WALTER, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(—)

VON ALEMANN, DE CLERCQ, FITZGERALD, FORTE, GARCIA, GRUND, KILLILEA, LALOR, LANE, LARIVE, MARTIN S., NIELSEN T., NORDMANN, SPERONI, UKEIWÉ, VERNIER, WIJSENBEEK.

(O)

BLANEY.

*Idem**(Emendamento n. 40)*

(—)

AMENDOLA, AVGERINOS, BARROS MOURA, BÉTTINI, BONTEMPI, DOMINGO SEGARRA, FERNEX, GUTIÉRREZ DÍAZ, JOANNY, LANGER, LANNOYE, MIRANDA DA SILVA, NAPOLETANO, NEWENS, PARTSCH, QUISTORP, READ, SMITH L., TITLEY, UKEIWÉ, VERBEEK, WHITE.

(—)

ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BLAK, BOCKLET, BÓGE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CÁNO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, LAGORIO, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARIVE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARTIN S., MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MÜNCH, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRONK, RAMÍREZ HEREDIA, REYMANN, ROGALLA, ROSMINI, ROTH, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPERONI, STAUFFENBERG, THAREAU, TINDEMANS, TOMLINSON, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(O)

CAUDRON, CRAMPTON.

*Idem**(Emendamento n. 38)*

(—)

AMENDOLA, BETTINI, BONTEMPI, CRAMON-DAIBER, DOMINGO SEGARRA, FERNEX, GUTIÉRREZ DÍAZ, HERMAN, JOANNY, LANGER, LANNOYE, LENZ, MELIS, MIRANDA

Venerdì 13 luglio 1990

DA SILVA, NAPOLETANO, OOMEN-RUIJTEN, PARTSCH, QUISTORP, SPERONI, STAES, VERBEEK, WHITE.

(-)

ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BLAK, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, FERRER I CASALS, FORD, FUNK, GARCIA, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, LAGORIO, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARIVE, LEHIDEUX, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARTIN S., MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜNCH, NEWENS, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, ODDY, OLIVA GARCÍA, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRONK, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REYMAN, ROGALLA, ROSMINI, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, STAUFFENBERG, STEVENSON, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TURNER, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

Idem

(Emendamento n. 37)

(+)

AGLIETTA, AMENDOLA, AULAS, BETTINI, BONTEMPI, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, DOMINGO SEGARRA, FERNEX, GUTIÉRREZ DÍAZ, HUGHES, JOANNY, LANGER, LANNOYE, MCGOWAN, MELIS, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, ODDY, PARTSCH, QUISTORP, READ, SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, TITLEY, VERBEEK, WHITE.

(-)

ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BLAK, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, FERRER I CASALS, FORD, FUNK, GARCIA, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, LAGORIO, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARIVE, LEHIDEUX, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARTIN S., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MÜNCH, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRONK, RAMÍREZ HEREDIA, REYMAN, ROGALLA, ROSMINI, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILLAR, SAKELLARIOU, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPERONI, STAUFFENBERG, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOMLINSON, TURNER, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI,

Venerdì 13 luglio 1990

VERWAERDE, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

Idem

(Emendamento n. 30)

(+)

AGLIETTA, AMENDOLA, AULAS, BARROS MOURA, BETTINI, BONTEMPI, BROK, CATASTA, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, FERNEX, GUTIÉRREZ DÍAZ, HUGHES, JOANNY, KILLILEA, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, MCGOWAN, MELIS, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, ODDY, PARTSCH, QUISTORP, READ, SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, TITLEY, VERBEEK, WHITE.

(-)

ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ESTGEN, FERRER I CASALS, FORD, FUNK, GARCIA, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LEHIDEUX, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MARTINS, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MORETTI, MÜNCH, NICHOLSON, NIELSEN T., OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRONK, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, REYMAN, ROGALLA, ROSMINI, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPERONI, STAUFFENBERG, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOMLINSON, TURNER, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VOHRER, WALTER, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(O)

MCCUBBIN.

Idem

(Emendamento n. 35)

(+)

AGLIETTA, AMENDOLA, ANGER, AULAS, BETTINI, FORD, HUGHES, LANGER, LANNOYE, MELIS, MORRIS, PARTSCH, QUISTORP, SMITH A., STAES, VERBEEK, WHITE.

(-)

ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BLOT, BÖGE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, FUNK, GARCIA, GLINNE, GOEDMAKERS, GREEN, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOWELL, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN,

Venerdì 13 luglio 1990

KILLILEA, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARIVE, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MARTIN S., MARTINEZ, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NICHOLSON, NIELSEN T., ODDY, OLIVA GARCÍA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PONS GRAU, PRAG, PRONK, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REYMANN, ROGALLA, ROSMINI, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÁLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, SPERONI, STAUFFENBERG, STEVENSON, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TURNER, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(O)

BONTEMPI, CATASTA, CRAMPTON, DESMOND, DOMINGO SEGARRA, FORTE, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, NAPOLETANO.

Risoluzione di cui al doc. B 3-1166/90

(Paragrafo 2)

(+)

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, AMENDOLA, ANGER, AULAS, BARROS MOURA, BARTON, BETTINI, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, CANAVARRO, CATASTA, COLOM I NAVAL, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, FERNEX, FORD, GLINNE, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HOFF, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, JUNKER, LANGER, LANNOYE, LULLING, MAIBAUM, MARINHO, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, ODDY, OLIVA GARCÍA, PARTSCH, POMPIDOU, PONS GRAU, QUISTORP, READ, ROGALLA, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, TITLEY, TOMLINSON, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

AVGERINOS, BEAZLEY C., BLOT, BÖGE, COLINO SALAMANCA, COONEY, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, FORTE, GARCIA, GRUND, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HERMAN, JACKSON F., JEPSEN, KLEPSCH, LUCAS PIRES, LUSTER, MARTIN S., MARTINEZ, MAZZONE, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, NIELSEN T., PEIJS, PRAG, PROUT, VAN PUTTEN, SISÓ CRUELLAS, THEATO, TURNER, VEIL, VERNIER, VOHRER, WIJSENBECK.

(O)

ALBER, BANOTTI, BEAZLEY P., BOURLANGES, BRAUN-MOSER, CABEZÓN -ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DESMOND, DÜHRKOP DÜHRKOP, FUNK, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, LANE, LLORCA VILAPLANA, MELIS, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PENDERS, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, SAMLAND, STAUFFENBERG, TINDEMANS, VERHAGEN, VON WOGAU.

Idem

(Paragrafo 9)

(+)

AGLIETTA, AMENDOLA, ANGER, AULAS, AVGERINOS, BARROS MOURA, BARTON, BETTINI, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, CATASTA, COLOM I

Venerdì 13 luglio 1990

NAVAL, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, FALCONER, FERNEX, FORD, GLINNE, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HOFF, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, LANGER, LANNOYE, LÜTTGE, MARINHO, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, ODDY, OLIVA GARCÍA, POMPIDOU, QUISTORP, READ, ROGALLA, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SAMLAND, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, TITLEY, TOMLINSON, UKEIWÉ, VERNIER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(—)

ALBER, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BLOT, BÖGE, BRAUN-MOSER, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, FUNK, GARCIA, GRUND, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HERMAN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MAIBAUM, MARTIN S., MARTINEZ, MAZZONE, MENDES BOTA, MENRAD, NICHOLSON, NIELSEN T., OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PONS GRAU, PRAG, PRONK, PROUT, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, REYMANN, SISÓ CRUELLAS, THEATO, TINDEMANS, TURNER, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERHAGEN, WIJSENBECK.

(O)

CABEZÓN ALONSO, DÜHRKOP DÜHRKOP, LLORCA VILAPLANA.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(—)

AGLIETTA, ALAVANOS, AMENDOLA, ANGER, AULAS, BARROS MOURA, BETTINI, BOMBARD, BONTEMPI, VAN DEN BRINK, CATASTA, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, ERNST DE LA GRAETE, FALCONER, FERNEX, FORD, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HOFF, HUGHES, JOANNY, LANGER, LANNOYE, LOMAS, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEGAHY, MIRANDA DA SILVA, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, ODDY, OLIVA GARCÍA, PARTSCH, PONS GRAU, VAN PUTTEN, QUISTORP, ROGALLA, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, UKEIWÉ, VAN VELZEN, VERBEEK, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WHITE.

(—)

ADAM, ALBER, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BLOT, BÖGE, BOWE, BRAUN-MOSER, CABEZÓN ALONSO, CARVALHO CARDOSO, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESMOND, GARCIA, GLINNE, GRUND, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOWELL, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LANGES, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN S., MARTINEZ, MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PRAG, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, SÄLZER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TURNER, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERWAERDE, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(O)

BANOTTI, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, JUNKER, MIRANDA DE LAGE, TOMLINSON, VERHAGEN.

Venerdì 13 luglio 1990

*Risoluzione di cui al doc. B 3-1478/90**(Emendamento n. 2)*

(+)

ALBER, BANOTTI, BEAZLEY P., BERTENS, BÖGE, CARVALHO CARDOSO, COONEY, CUSHNAHAN, DE CLERCQ, DE VITTO, DEFRAIGNE, DEPRez, FITZGERALD, FUNK, GARCIA, HADJIGEORGIOU, HOWELL, JACKSON F., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LALOR, LANGES, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, MARCK, MARTIN S., MAZZONE, MENDES BOTA, MENRAD, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PESMAZOGLOU, PRAG, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, SÄLZER, SAKELLARIOU, SISÓ CRUELLAS, THEATO, TURNER, UKEIWÉ, VEIL, VERHAGEN, VERNIER, VERWAERDE, VON WOGAU.

(-)

ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARROS MOURA, BARTON, BETTINI, BLOT, BOMBARD, BOWE, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CATASTA, COLINO SALAMANCA, COT, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DESAMA, DESMOND, DíEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, FORD, GLINNE, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HOFF, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, LÜTTGE, MAIBAUM, MARTINEZ, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, ODDY, OLIVA GARCÍA, POLLACK, PONS GRAU, VAN PUTTEN, READ, ROTHE, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STEVENSON, TITLEY, TOMLINSON, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERTEMATI, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WOLTJER, WYNN.

(0)

CRAMON-DAIBER, VAN DIJK, ERNST DE LA GRAETE, FORTE, QUISTORP, STAES.

(Risoluzione nel suo complesso)

(+)

ADAM, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY P., BETTINI, BÖGE, BOMBARD, BOWE, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CATASTA, COLINO SALAMANCA, COONEY, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DEPRez, DESAMA, DESMOND, DíEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, FORD, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GLINNE, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HOFF, HOWELL, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LANGER, LANGES, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARTIN S., MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NEWENS, NICHOLSON, NORDMANN, OLIVA GARCÍA, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PEIJS, PESMAZOGLOU, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PROUT, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, READ, ROTHE, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TURNER, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERHAGEN, VERTEMATI, VERWAERDE, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(-)

AGLIETTA, FITZGERALD, GRUND, LALOR, MEGAHY, UKEIWÉ, VERNIER.

Venerdì 13 luglio 1990

(O)

ANGER, LANNOYE.

Risoluzione di cui al doc. A 3-120/90

(+)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANDREWS, BANOTTI, BARTON, BERTENS, BJØRNVIG, BOMBARD, BOWE, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COT, COX, DA CUNHA OLIVEIRA, DÍEZ DE RIVERA, DURY, ERNST DE LA GRAETE, FALCONER, FITZGERALD, FITZSIMONS, GREEN, JACKSON F., KELLETT-BOWMAN, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, MARTINEZ, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MONTERO ZABALA, MORRIS, MUNTINGH, NEWENS, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, PANNELLA, PATTERSON, POLLACK, PRONK, QUISTORP, READ, SELIGMAN, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, TOMLINSON, VERWAERDE, WIJSENBECK, WYNN.

Venerdì 13 luglio 1990

*ALLEGATO II***Dichiarazioni iscritte nel registro**

Articolo 65 del regolamento

N. Doc.	Autore	Numero delle firme
5/90	on. Bird	16
6/90	on. Donnelly	11
7/90	on. Piermont	8
8/90	on. Arbeloa Muru	5
9/90	on. da Cunha Oliveira	4
10/90	on. da Cunha Oliveira	3